

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Procedimenti tributari: sospensione dei termini con dubbi interpretativi ancora irrisolti - pag. 2
- Coronavirus: il CNDCEC fornisce agli iscritti il cruscotto per gestire i clienti - pag. 4
- Detrazione IVA: una disciplina che non funziona sempre - pag. 6
- Digital tax rinviata a fine anno - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Coronavirus con quali rischi per le pensioni? - pag. 18
- Colf e badanti. Contributi previdenziali e busta paga: a cosa prestare attenzione - pag. 20
- Orario di lavoro ridotto: in arrivo sconti contributivi. In quali casi - pag. 23

## FINANZIAMENTI

- LIFE+: aumentano le opportunità per le imprese. Per quali progetti? - pag. 30

## IMPRESA

- Operazioni societarie: legittimo il recesso dalle acquisizioni per l'effetto "Coronavirus" - pag. 33

## IN EVIDENZA

## Procedimenti tributari: sospensione dei termini con dubbi interpretativi ancora irrisolti

di Clino De Ieso - Studio P. Centore &amp; associati

Il Coronavirus torna a far parlare di giustizia tributaria. Con il D.L. n. 9/2020, che aveva suscitato scalpore nel prevedere la sospensione dei processi presso determinati Comuni non facendo alcun cenno alla giurisdizione tributaria. Con il D.L. n. 11/2020 successivamente, che riserva alla materia tributaria uno spazio ridotto al minimo. Si è creato così un cortocircuito interpretativo. Dopo appena due giorni dall'entrata in vigore del decreto è iniziato, infatti, sulla stampa specializzata un acceso dibattito sulla sua portata applicativa. Sono due le interpretazioni fornite sul confine applicativo della sospensione dei termini tributari. Quali sono e a quale è più corretto aderire?

È a tutti noto lo "stato di abbandono" in cui si trova la **giustizia tributaria**. In attesa di una riforma, ormai da troppo tempo procrastinata sine die, il Legislatore non perde occasione per rimarcare, con una tecnica legislativa approssimativa, la minore importanza della giurisdizione tributaria all'interno

dell'ordinamento nazionale.

### Primi interventi normativi

Emblematici, in tal senso, sono i recenti interventi normativi diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** - Covid-19. In particolare, ha suscitato scalpore il primo D.L. 2 marzo 2020.



## Coronavirus: il CNDCEC fornisce agli iscritti il cruscotto per gestire i clienti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Il CNDCEC ha predisposto tre modelli di informativa per permettere agli iscritti di gestire al meglio i rapporti che caratterizzano l'attività professionale in seguito alle misure straordinarie emanate dal Governo a livello nazionale per contenere il contagio da COVID-19. Si tratta del "Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19", realizzato in considerazione dello stato di emergenza sanitaria che interessa tutto il Paese. La modulistica permette non solo la gestione dei clienti ma anche dei propri collaboratori, dipendenti e tirocinanti, oltre che degli iscritti all'Albo in generale.

Arrivano le direttive per agevolare gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella gestione del delicato momento che si sta attraversando nella gestione della crisi epidemiologica da Coronavirus. Il CNDCEC ha infatti predisposto il "**Il Cruscotto del Commercialista** per la gestione

delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19".

**Leggi anche** Coronavirus: la modulistica per la gestione dei rapporti nell'attività professionale

Si tratta di una sorta di guida che contiene, in allegato, alcune semplici, ma si spera efficaci, misure per permettere agli



## Fisco

Emergenza Coronavirus

## Procedimenti tributari: sospensione dei termini con dubbi interpretativi ancora irrisolti

di Clino De Ieso - Studio P. Centore &amp; associati

Il Coronavirus torna a far parlare di giustizia tributaria. Con il D.L. n. 9/2020, che aveva suscitato scalpore nel prevedere la sospensione dei processi presso determinati Comuni non facendo alcun cenno alla giurisdizione tributaria. Con il D.L. n. 11/2020 successivamente, che riserva alla materia tributaria uno spazio ridotto al minimo. Si è creato così un cortocircuito interpretativo. Dopo appena due giorni dall'entrata in vigore del decreto è iniziato, infatti, sulla stampa specializzata un acceso dibattito sulla sua portata applicativa. Sono due le interpretazioni fornite sul confine applicativo della sospensione dei termini tributari. Quali sono e a quale è più corretto aderire?

È a tutti noto lo “stato di abbandono” in cui si trova la **giustizia tributaria**. In attesa di una riforma, ormai da troppo tempo procrastinata sine die, il Legislatore non perde occasione per rimarcare, con una tecnica legislativa approssimativa, la minore importanza della giurisdizione tributaria all'interno dell'ordinamento nazionale.

### Primi interventi normativi

Emblematici, in tal senso, sono i recenti interventi normativi diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** - Covid-19.

In particolare, ha suscitato scalpore il primo D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che, nel prevedere la **sospensione dei processi** presso determinati Comuni, non ha fatto alcun cenno alla giurisdizione tributaria escludendola, pertanto, dall'ambito applicativo del decreto: come se i giudici ed i difensori tributari, al pari di coloro che si occupano del funzionamento delle Commissioni tributarie, fossero immuni dal Coronavirus.

### La reazione dei Commercialisti

Tale svista, com'era immaginabile, ha provocato l'immediata reazione dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti** che, con un opportuno comunicato stampa del 4 marzo 2020, ha chiesto al Governo di estendere “anche per i processi tributari il **rinvio di ufficio delle udienze** già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali”. Precisando, altresì, che “la richiesta [...] nasce dalla ovvia constatazione che soltanto un provvedimento di questa natura”, che deve valere per “tutto il territorio nazionale”, “può garantire [...]” l'effettivo esercizio delle “attività di difesa in favore dei contribuenti [...]”. Analogo provvedimento, è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere **contraddittori presso gli uffici territoriali** dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero

anch'essi sospesi e con essi quelli per proporre eventuale ricorso.”.

### La risposta del Governo

La risposta del Governo è arrivata nel pomeriggio dell'8 marzo 2020 attraverso un comunicato urgente del Ministero della Giustizia finalizzato ad anticipare i contenuti del D.L. n. 11/2020, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale.

Già dalla lettura del comunicato era facilmente intuibile che lo spazio, riservato alla materia tributaria, sarebbe stato ridotto al minimo. A riguardo, il Ministero della Giustizia, in due righe collocate nella parte finale del comunicato, si è limitato a precisare che “le disposizioni relative alla **trattazione delle udienze**, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”. Quest'ultimo accostamento fra le due giurisdizioni viene riproposto nell'art. 1, comma 4 del decreto n. 11/2020 che allarga all'ambito tributario e, appunto, militare il differimento delle udienze e della sospensione dei termini.

### Sospensione dei termini e limiti per la giurisdizione tributaria

Va detto che, al di fuori dell'art. 1, la materia tributaria non viene più regolamentata, avendo il legislatore preferito (ancora una volta) concentrare l'attenzione sugli effetti prodotti dalle nuove misure straordinarie sulle altre giurisdizioni.

Eppure la giustizia tributaria che, almeno nei gradi di merito spicca per la sua economicità e celerità, dovrebbe rappresentare un modello di ispirazione, anziché essere messa da parte.

Non foss'altro perché, proseguendo per questa direzione, si creano dei **cortocircuiti interpretativi**. Basti pensare che, dopo appena due giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 11/2020, è iniziato sulla stampa specializzata un acceso dibattito sulla **portata applicativa**

dell'art. 1 del medesimo Decreto.

Più in dettaglio è certo, dalla lettura del comma 1, il rinvio d'ufficio delle udienze ad una data successiva al 22 marzo 2020. Meno certo, dall'analisi del comma 2, è il confine applicativo della sospensione dei termini tributari.

Secondo alcuni autori, che propendono per una **tesi restrittiva**, la sospensione sarebbe circoscritta ai soli termini dei processi rinviati, con esclusione delle scadenze relative alle udienze non rinviati e, inoltre, ai ricorsi di 1° grado ed alle altre impugnazioni proposte nei gradi successivi. Ciò, in quanto il comma 2 prevede la sospensione dei "termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1", vale a dire, i "procedimenti civili e penali pendenti [...]" per i quali è fissata l'udienza. Dello stesso avviso sembrano le stesse anticipazioni del Ministero della Giustizia, ove si osserva che "durante il medesimo periodo", cioè, "da lunedì 9 marzo 2020 a domenica 22 marzo 2020", "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati [...]". Viceversa, altri autori, a fronte di un tenore letterale tutt'altro che chiaro, visto che l'espressione "ai procedimenti indicati al comma 1" potrebbe essere inteso come un mero rinvio generale alla tipologia di procedimenti (ossia, civili, penali, tributari e militari), hanno prospettato un'altra interpretazione più conforme alla volontà legislativa: che mira a introdurre delle misure straordinarie finalizzate a salvaguardare, nel "periodo cuscinetto", la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito e declinato, nella fase

pre-contenziosa, come **diritto al contraddittorio**.

In questa visione interpretativa, la sospensione **sarebbe applicabile a tutte le scadenze** riconducibili alla giurisdizione tributaria e, dunque, potrebbe operare e aggiungersi al termine utile per la presentazione del ricorso che, se preceduto dall'istanza di adesione, scade entro l'arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell'atto impositivo. Ed è un approccio ermeneutico che **sembra più coerente** con la natura giuridica della sospensione che, avendo carattere "straordinario", appare diversa dal regime della sospensione feriale applicabile, come precisato all'art. 3 del Decreto 11/2020, al solo processo amministrativo. D'altronde, l'emergenza epidemiologica costituisce un **evento eccezionale** che, per tale motivo, rende la sospensione utilizzata dal Decreto 11/2020 più simile alla sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato funzionamento delle Commissioni Tributarie e degli Uffici Finanziari, al verificarsi di eventi eccezionali (tra cui, le calamità naturali), che prevede il **differimento di tutti i termini** di decadenza o prescrizione mediante l'istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961).

#### In conclusione

Ebbene, nel delineato contesto contraddistinto da luci (poche) ed ombre (molte), al fine di evitare l'impasse e dubbi interpretativi irrisolti, sarebbe auspicabile un **rapido intervento chiarificatore** del Ministero della Giustizia che, peraltro, è già stato sollecitato dal Consiglio Nazionale Forense.

## Fisco

Le informative per i commercialisti

## Coronavirus: il CNDCEC fornisce agli iscritti il cruscotto per gestire i clienti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Il CNDCEC ha predisposto tre modelli di informativa per permettere agli iscritti di gestire al meglio i rapporti che caratterizzano l'attività professionale in seguito alle misure straordinarie emanate dal Governo a livello nazionale per contenere il contagio da COVID-19. Si tratta del "Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19", realizzato in considerazione dello stato di emergenza sanitaria che interessa tutto il Paese. La modulistica permette non solo la gestione dei clienti ma anche dei propri collaboratori, dipendenti e tirocinanti, oltre che degli iscritti all'Albo in generale.

Arrivano le direttive per agevolare gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella gestione del delicato momento che si sta attraversando nella gestione della crisi epidemiologica da Coronavirus. Il CNDCEC ha infatti predisposto il "Il **Cruscotto del Commercialista** per la gestione delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19".

**Leggi anche** [Coronavirus: la modulistica per la gestione dei rapporti nell'attività professionale](#)

Si tratta di una sorta di guida che contiene, in allegato, alcune semplici, ma si spera efficaci, misure per permettere agli iscritti all'Albo la tutela non solo di sé stessi, ma anche dei soggetti con cui vengono a contatto ovvero, da un lato i collaboratori, dipendenti e tirocinanti di studio e dall'altro i clienti e fornitori.

La forma scelta è quella dell'informativa che, pertanto, si consiglia di diffondere quanto più possibile ai diretti interessati.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

### Raccomandazioni di base per gli iscritti all'Albo

Fermo restando il rispetto delle regole imposte dalle Autorità (si veda, da ultimo, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni già in atto per la Lombardia e alcune province del Nord), il CNDCEC raccomanda ai propri iscritti:

- il rispetto della regola base dello "**stare a casa**" privilegiando per i titolari e i dipendenti, collaboratori e tirocinanti il lavoro agile (smart working) ovvero, per quest'ultimi, la disposizione di permessi e/o ferie;
- se ciò non sia possibile, l'attività professionale svolta all'interno dello studio dovrà tenere conto di modalità organizzative prudenziali, rispettando le regole sanitarie prescritte secondo quanto indicato nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

**Preleva le** Raccomandazioni a tutti gli iscritti all'Albo. Se l'attività professionale si svolge all'interno dello studio il titolare deve:

- dotarsi di apposita **autocertificazione** che motivi

l'esigenza dello spostamento per comprovate ragioni lavorative (si tratta dell'autocertificazione richiesta, in generale, in tutti i casi di spostamenti e il cui fac-simile è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o da rilasciare all'atto di un eventuale controllo);

- dotare i propri dipendenti/collaboratori di apposita dichiarazione del datore di lavoro che motivi la necessità/esigenza dello spostamento per comprovate ragioni lavorative.

### Informativa per dipendenti, collaboratori e tirocinanti

Ben più dettagliate e "stringenti" sono le indicazioni contenute nell'informativa che il titolare è tenuto a rilasciare ai propri dipendenti, collaboratori e tirocinanti. In particolare, costoro vengono invitati a **evitare l'accesso** presso lo studio:

- se si manifestano sintomi **influenzali** (tosse, starnuti, febbre);
- senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e nazionale per l'emergenza Coronavirus, se nel periodo di incubazione del virus, costoro e/o i componenti del loro nucleo familiare sono entrati in un contatto stretto con persone in **quarantena** e/o in isolamento precauzionale.

- se nel periodo di incubazione del virus, costoro e/o i componenti del loro nucleo familiare hanno avuto contatti con un **caso sospetto o confermato di coronavirus** o una persona sotto controllo per il coronavirus.

Si tratta di regole già applicate in ambito aziendale ma che, con l'informativa del CNDCEC vengono riprese anche in seno agli studi professionali.

**Preleva il** Modello di informativa al personale interno dello studio (dipendenti, collaboratori e tirocinanti)

Già note sono anche le regole di **igiene e precauzione** quali, lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile, o starnutire nel fazzoletto usa e getta o nel gomito o, ancora, mantenere la distanza minima dagli altri di 1 metro.

Altre regole comportamentali riguardano l'evitare:

- ove possibile, le **aggregazioni** all'interno dello studio e le riunioni di persona con i clienti;
- le **trasferte di lavoro** e se proprio sono inevitabili, farsi autorizzare dal titolare dello studio;

Da segnalare, infine, che il personale è autorizzato dal datore di Lavoro ad utilizzare le mascherine per limitare il rischio di contagio (**mascherina di tipo FFP2 o FFP3**), durante l'attività lavorativa e che se ci sono soggetti in condizioni di salute "sensibili" e particolari (ad esempio, in gravidanza) occorre segnalare ciò al medico di base e al medico competente dello studio (previa richiesta al datore di lavoro), per valutare l'adozione o meno di misure di prevenzione e protezione specifiche o l'eventuale astensione dall'attività lavorativa.

#### Informativa per i clienti e fornitori

In linea generale i soggetti esterni che hanno rapporti con lo studio (*in primis* i clienti e i fornitori) devono limitare il più possibile gli accessi agli studi.

L'invito è quello di utilizzare strumenti tecnologici quali **posta elettronica, telefono, fax, internet**, etc.

E se proprio non si può fare a meno di recarsi allo studio, c'è il **divieto di entrare** all'interno dello stesso per recarsi alla postazione del personale; il soggetto dovrà obbligatoriamente attendere presso la reception in attesa di ricevere assistenza osservando sempre e comunque le misure di sicurezza consigliate (distanza minima, evitare contatti fisici, etc.).

**Preleva** il Modello di informativa alla clientela, fornitori e terzi

Per la consegna dei documenti, il suggerimento che il CNDCEC dà ai propri iscritti è quello di farseli lasciare, se possibile, su un apposito **supporto** posto **al di fuori dello studio** affinché il personale addetto possa poi prelevarli in sicurezza.

Si consiglia di inserire i documenti in apposite **buste** e, al fine di prevenire il più possibile contagi, se ritenuto necessario, si consiglia di trattarli indossando appositi guanti monouso.

Anche in questo caso, alle persone che accedono allo studio, se soffrono di temporanei sintomi tipici del periodo (raffreddore, lieve tosse, etc.) senza febbre, si raccomanda l'uso delle apposite mascherine (di tipo chirurgico).



## Fisco

Con riguardo alle eccezioni di fine anno

## Detrazione IVA: una disciplina che non funziona sempre

di Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

La disciplina dei termini per l'esercizio della detrazione IVA non funziona del tutto o, meglio, funziona solo 11 mesi su 12. Le problematiche non sono tanto interpretative quanto di compatibilità con i principi unionali in merito all'eccezione introdotta a fine 2018 per le fatture dell'anno precedente recapitate dal 1° al 15 gennaio. Ad evidenziarlo sono l'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria che hanno ritenuto necessario adire nuovamente la Commissione UE per denunciare i profili di presunta violazione del principio di equivalenza e neutralità, nella disciplina nazionale.

L'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria hanno adito nuovamente la Commissione UE per denunciare i profili di presunta violazione del principio di **equivalenza e neutralità**, nella disciplina nazionale sulla **detrazione IVA**, nelle situazioni riconducibili alle **fatture di fine anno** il cui possesso, inequivocabilmente tracciato in regime di fatturazione elettronica, si perfeziona nei primi giorni dell'anno successivo.

### Leggi anche Detrazione IVA: denuncia alla Commissione UE

Profili che, secondo quanto prospettato, riguardano anche la violazione del principio di effettività laddove si consideri il caso (tutt'altro che raro) delle **partite IVA cessate il 31 dicembre 2019** o, comunque, del principio di proporzionalità laddove si ipotizzi in tal caso una soluzione attraverso un'istanza di rimborso anomalo.

Tre sono le esemplificazioni (che di seguito analizzeremo) che sono state poste all'attenzione della Commissione nell'auspicio di richiami sovranazionali al rispetto dei principi su cui si fonda l'imposta.

### Le regole sui termini della detrazione (*dies a quo* e *dies ad quem*)

Le regole attuali sono riconducibili alle seguenti disposizioni:

- articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, come riformulati dal discusso art. 2, D.L. n. 50/2017 (punto di innesco di una prima denuncia presentata alla Commissione UE a maggio 2017) che ha ridotto il termine finale (precedentemente biennale) a quello della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto (leggasi quello in cui si perfeziona la doppia condizione di seguito indicata);
- art. 1, D.P.R. n. 100/1998, come modificato dall'art. 14, D.L. n. 119/2018.

La circolare n. 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate ha (re)interpretato secondo i canoni comunitari i citati articoli 19 e 25 sancendo che, ai fini del termine iniziale (*dies a quo*) la detrazione IVA è esercitabile alla

duplice condizione che:

- l'imposta sia esigibile ossia (tranne poche eccezioni) riguardi operazioni effettuate in senso IVA (requisito sostanziale *ex art. 167*, direttiva n. 2006/112/CE);
- le operazioni risultino documentate dal possesso di una regolare **fattura (requisito formale *ex art. 178* della direttiva e sentenza della Corte di Giustizia 29 aprile 2004, C-152/02 Terra Baubedarf-Handel GmbH)**.

Fissato in detti termini il *dies a quo* (coordinando articoli 19 e 25 che letteralmente non si parlano), l'Agenzia ha quindi precisato che "tale diritto può essere esercitato al più tardi **entro la data di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui si sono verificati **entrambi** i menzionati **presupposti** e con riferimento al medesimo anno" (ri)espandendo, in tal modo, il *dies a quem* anche per le fatture di fine anno arrivate ad inizio del successivo ed evitando i rischi di violazione originariamente denunciati a maggio 2017 da ANC e Confimi.

La Commissione UE (TAXUD C3 D (2018) 50007306 del 13 settembre 2018) ha quindi confermato che:

- gli Stati possono "esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto" (detrazione immediata *ex art. 179* direttiva) "oppure in un periodo più lungo" (art. 180), fermo restando che il precedente termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva non violando il principio di equivalenza ed effettività (Sentenza Ecotrade, C-95/07 e C-96/07);
- con la riduzione del termine biennale disposta dal D.L. n. 50/2017 l'esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, "purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie" per l'effetto della citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018 fondata su pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il requisito del possesso e il D.P.R. n. 100/1998

In merito al requisito formale (possesso della fattura) nei primi mesi del 2018 si erano formate **due differenti correnti di pensiero**:

- la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l'ultimo giorno del mese medesimo;

- la seconda (convintamente sostenuta da ANC e Confimi Industria), ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/1998, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse in tempo utile per la liquidazione IVA di riferimento.

Le modifiche introdotte con l'art. 14, D.L. n. 119/2018 nel D.P.R. n. 100/1998 - in aderenza con la seconda tesi - hanno inequivocabilmente sancito la possibilità di retro imputare al mese di effettuazione (presupposto sostanziale) l'IVA delle fatture ricevute in tempo utile (presupposto formale) e precisamente entro il 15 del mese successivo (termine che, per inciso, vale anche per i trimestrali come confermato nella circolare n. 14/E/2019, § 3.4).

In merito alla "compatibilità del D.P.R. n. 100/98 con il diritto della UE" si è espressa anche la Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) in risposta alla sollecitazioni avanzate dalle due associazioni in seno e a chiusura dell'istruttoria legata all'originaria denuncia del 2017.

#### **L'eccezione introdotta dal D.L. n. 119/2018**

Con le modifiche introdotte nel D.P.R. n. 100/1998 il legislatore ha però stranamente escluso la possibilità della **retro imputazione** (nei termini suddetti) "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente" ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell'anno successivo. Si tratta di una situazione palesemente irrazionale non giustificabile se non nell'ipotizzare che lo Stato punta così a far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi, ma il principio di neutralità vieta che l'IVA gravi sugli operatori intermedi.

Si confidava (anche per l'effetto dell'eliminazione dello spesometro a seguito dell'introduzione della **fatturazione elettronica**) che, quantomeno con il Milleproroghe, questa situazione avrebbe potuto trovare soluzione ma anche l'emendamento 4.024 al ddl C.2325 (che proponeva l'abrogazione dell'eccezione in analisi) è stato dichiarato "inammissibile".

Da qui, la nuova denuncia inviata alla Commissione europea lo scorso 9 marzo per presunta violazione del principio di neutralità e di equivalenza come desumibile dall'analisi comparate dei casi 1 e 2 di seguito indicati.

#### **Caso 1**

Fattura elettronica datata 30/11/2019 relativa a prestazioni pagate in tale data ma recapitata al committente soggetto passivo - tramite SdI - il 01/12/2019.

In questo caso l'IVA è esigibile per l'Erario nel mese di novembre 2019 e il fornitore la deve versare entro il 16/12/2019.

Coerentemente, nel rispetto del principio di neutralità, la detrazione (previa annotazione) può essere effettuata nel mese di novembre 2019 poiché la fattura è arrivata al committente prima del 15/12 e si riferisce ad operazioni di novembre.

#### **Caso 2**

Fattura elettronica datata 31/12/2019 e relativa a prestazioni pagate in tale data ma arrivata al committente soggetto passivo - tramite SdI - il 01/01/2020.

In questo caso l'IVA è esigibile per l'Erario nel mese di dicembre 2019 e il fornitore la deve versare entro il 16/01/2020.

A differenza del caso 1 il committente, pur avendo concretamente subito la rivalsa nel 2019, non può però esercitare la detrazione su detto anno per l'effetto dell'eccezione introdotta dal D.L. n.119. L'esercizio della detrazione diventa quindi possibile solo a decorrere da gennaio 2020 (e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2000) ed il committente rimane pertanto (ancorché temporaneamente) inciso dell'IVA in **violazione del principio di neutralità** e anche di **equivalenza** (rispetto all'analogo caso n. 1).

#### **Le ulteriori criticità per chi chiude la partita IVA il 31 dicembre**

Infine, il successivo Caso 3 evidenzia, a giudizio delle due associazioni, anche la violazione del principio di proporzionalità (poiché l'ipotesi di una istanza di rimborso anomalo risulterebbe eccessivamente complessa) e di effettività (poiché, per importi di scarsa rilevanza, i contribuenti troveranno più agevole abbandonare l'esercizio del diritto).

#### **Caso 3**

Si consideri lo stesso caso di cui all'esempio 2 ma con riferimento ad un **contribuente che ha cessato la propria attività** in data 31/12/2019.

In tale ipotesi il contribuente si trova nell'impossibilità di esercitare la detrazione ai sensi dell'art. 19 non solo nell'anno 2019 ma anche nel 2020 (anno di recapito della FE) per cessazione della soggettività passiva. In analogo senso restrittivo si è già espressa l'Agenzia delle Entrate in un caso parzialmente simile (risposta d'interpello n. 190/2019) in cui è stata negata ad un soggetto nel frattempo entrato in regime forfettario la possibilità di recuperare in detrazione l'IVA riferita ad un credito insoluto, sorto in regime ordinario, la cui

infruttuosità (*ex art. 26, comma 2*) si è perfezionata nel periodo di applicazione del regime forfettario. Poiché anche detto regime non consente l'esercizio della detrazione ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n.633/1972 l'Agenzia delle Entrate - in ossequio al rispetto del principio di neutralità - ha infatti riconosciuto esclusivamente la possibilità per il forfettario di presentare istanza di rimborso anomalo ai sensi dell'art. 30-*ter* del medesimo decreto.

Ipotizzare **soluzione analoga** per il caso diffuso delle **posizioni IVA cessate a fine anno** rappresenta però

una **soluzione spropositata** (si consideri che la situazione riguarda generalmente anche tutte le ipotesi di fatturazione differita relativa a cessione di beni consegnati a dicembre) che non sarebbe necessaria se il D.P.R. n. 100/1998 funzionasse in modo analogo 12 mesi su 12.

Ancora più complessa (e sguarnita di indicazioni ufficiali) risulta infine la situazione nel caso in cui l'acquisto pagato e fatturato nel 2019, ma con fattura elettronica recapitata a inizio 2020, riguardi operazioni in **inversione contabile**.



## Fisco

Manca l'ok degli USA

## Digital tax rinviata a fine anno

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Il G20 di Ryad ha confermato l'ampio consenso sullo schema di proposta - Pillar One - elaborato dall'OCSE in materia di tassazione delle multinazionali che operano nel settore della digital economy. Tutto comunque rinviato a fine anno: manca ancora il consenso degli Stati Uniti, casa madre dell'88% delle aziende potenzialmente interessate dalla digital tax. La controproposta avanzata da Washington - ovvero la creazione di un vincolo normativo opzionale definito come "safe harbour" - ha sortito effetti negativi, sollevando la dura critica del Giappone che ha etichettato tale modalità opzionale come un semplice escamotage statunitense, finalizzato a garantire una via d'uscita ai colossi digitali, solo apparentemente alternativo all'approccio unificato contenuto nel Pillar One dell'OCSE.

Niente di nuovo a Ryad, in Arabia Saudita, in materia di fiscalità internazionale. Si conferma ampio il consenso riguardo lo schema di proposta, **Pillar One**, elaborato dall'OCSE in materia di tassazione delle multinazionali che operano nel settore della **digital economy**; tuttavia, per un via libera realmente costruttivo manca il **consenso degli Stati Uniti**, casa-madre dell'88% delle aziende che sarebbero interessate da subito dalla riscrittura del diritto tributario d'impresa su base globale, riadattato e conforme alle esigenze di una realtà economica nuova, globale, sempre più artificiale e meno materiale. Di fatto, la **controproposta** avanzata da Washington, ovvero, la creazione di un vincolo normativo opzionale definito come "**safe harbour**" non ha fatto altro che produrre un effetto contrario rispetto a quanto cercato. Al riguardo, la sorpresa maggiore è rappresentata dalla dura critica espressa dal **Giappone**, che in modo esplicito ha etichettato tale modalità opzionale come un semplice **escamotage** statunitense il cui solo fine sarebbe quello di garantire una sorta di via d'uscita ai suoi colossi digitali apparentemente alternativo all'approccio unificato contenuto nel Pillar One dell'OCSE ma, in sostanza, lasciando il deficit fiscale mondiale determinato dall'assenza di un livello quantomeno accettabile di tassazione sui profitti delle grandi aziende transnazionali, sostanzialmente invariato sul piano globale.

**Il lavoro svolto dall'OCSE**

L'avvento dell'economia digitale ha determinato importanti sfide dal punto di vista fiscale. Nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, infatti, le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di **alta mobilità dei contribuenti e del capitale**, con un elevato numero di transazioni transfrontaliere e di internazionalizzazione diffusa delle strutture finanziarie. La stessa individuazione della base imponibile in tale contesto si è rivelata estremamente complessa in virtù di alcune circostanze specifiche: la **fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale**,

basti pensare all'e-commerce. Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito ha finito per neutralizzare in parte i sistemi fiscali in vigore, tradizionalmente basati su un'economia la cui componente principale è sempre stata la produzione fisica. A ciò si deve aggiungere il fatto che le imprese residenti in un Paese sono comunque di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti, ma solo qualora vi abbiano una **stabile organizzazione**, ovvero una sede materiale fissa, concetto oggi superato e in via di riscrittura; inoltre, è corretto considerare come spesso il web offre situazioni in cui i consumatori accedono a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali; e ancora, l'applicazione di **diritti ancora largamente incerti** e in cerca di una risoluzione con riguardo alle transazioni di e-commerce o in via generale online. Come dire, pesa l'assenza di un nuovo codice per l'Internet delle cose e dei servizi immateriali capace di dispiegare effetti realmente definitivi e accettati.

In questo contesto alcuni operatori economici, approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e non ancora adeguatamente regolati, hanno elaborato **pratiche di evasione o elusione fiscale** - più frequentemente finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario. Si tratta di pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali.

È in questo scenario che a fine gennaio 2019, nella riunione dell'OCSE/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting fu raggiunto un accordo (approvazione della policy note dal titolo Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy) per una **soluzione globale e definitiva** al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia.

Successivamente, tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel programme of work adottato dall'Inclusive Framework il 28 maggio 2019 e approvato

dal G20 a giugno 2019. Lavori preliminari che hanno condotto il 9 ottobre 2019 l'OCSE a pubblicare una proposta, peraltro presentata al G20 di Washington lo stesso mese, volta a promuovere il negoziato sulla tassazione delle multinazionali, quindi ad ampio raggio, specialmente quelle che operano nel digitale, al fine allocare la tassazione di tali imprese nei luoghi in cui svolgono attività significative nei confronti dei consumatori e in cui esse generano i propri profitti. Obiettivo della proposta, riallocare alcuni profitti, nonché il corrispondente gettito fiscale, nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui sono siti i mercati delle multinazionali e i loro clienti/utilizzatori/fruitori.

#### **G20 Riad: solo numeri e dati**

I numeri abbondano, sono invece **assenti linee condivise** sui lavori futuri. Non c'è unanimità tranne sui flussi, sui volumi e sui risultati dell'implementazione dello scambio di informazioni su scala globale. Più di 6.000 gli accordi siglati tra gli Stati che vi hanno aderito; oltre 50 milioni di conti bancari e di profili fiscal-finanziari scambiati ad oggi tra decine di Amministrazioni finanziarie. Una maggiore trasparenza grazie alla quale 100 miliardi potrebbero, sul medio periodo, far ritorno nelle casse dei diversi erari nazionali.

Una stima, comunque sufficiente per molti Paesi a sposare integralmente l'approccio unificato contenuto nel Pillar One OCSE. Manca però l'ok USA, il che equivale a un **embargo in itinere** non della proposta, già accolta e formalmente accettata, ma dei lavori successivi che dovrebbero consegnarci la nuova visione di una fiscalità internazionale più equa finalmente fuori dal limbo dei lavori teorici per indirizzarla e applicarla nella realtà pratica dei mercati, delle economie e dei flussi reali.

Non è un caso che il G20 faccia esplicito riferimento alla fine dell'anno, dicembre 2020, per giungere ad una posizione finale diciamo "unanime". Tradotto, tutto rinviato, anche perché con le elezioni presidenziali USA alla porta non è possibile per la Casa Bianca cedere in modo eccessivamente morbido alle richieste di una maggiore tassazione su aziende, basti prendere alle prime cinque, tutte statunitensi e con un valore di mercato combinato oramai pari all'incirca a 5.000 miliardi di dollari, più del doppio dell'intero mercato azionario tedesco. Peraltro, è stato da subito chiaro che l'offerta del regime opzionale, o **safe harbour**, aveva soltanto una **finalità dilatoria** in merito alla problematica di una nuova tassazione della digital economy, dei suoi maggiori operatori e delle multinazionali in generale.

#### **Le prossime mosse**

Raggiungere un consenso entro luglio sullo schema dell'approccio unificato e quindi, una volta raccolto il via libera definitivo, l'**appuntamento** per la verifica finale sarà posto a **dicembre 2020**.

Il **2021** sarebbe così occupato dall'elaborazione tecnica ed operativa della digital tax e dalla definizione del Pillar Two, o secondo pilastro del disegno OCSE.

A questo punto, il **2022** potrebbe essere l'anno di una riforma innovativa ed effettiva su base globale in riferimento al trattamento fiscale dei profitti delle grandi aziende e alla rimodulazione e riscrittura di alcuni concetti e punti essenziali della dottrina fiscal-finanziaria, ad esempio quello di nexus o stabile organizzazione allargati, più aderenti alla contemporaneità.

Lo stesso vale per la nozione di profitto e per le dinamiche che ne guidano la distribuzione all'interno delle big companies.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Coronavirus: le misure per ridurre al minimo l'affluenza dei contribuenti

Per contenere il rischio di diffusione del contagio da Coronavirus, occorre utilizzare nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate i canali telematici per la richiesta dei servizi. Con un comunicato stampa del 10 marzo 2020 la stessa Agenzia ha evidenziato che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e in ragione dell'emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, dal 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l'affluenza dei contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 10 marzo 2020 **sull'emergenza coronavirus**.

In particolare è stato reso noto che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e in ragione dell'emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, dal 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo **l'affluenza dei contribuenti**.

Con la nuova nota è stato sottolineato che per contenere il rischio di **diffusione del contagio**, occorre utilizzare i canali telematici per la richiesta dei servizi.

In ogni caso presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva **lavorazione in back-office**.

Inoltre, può essere utilizzata la posta elettronica certificata per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back-office, il cui esito sarà comunicato dall'ufficio sempre con **posta elettronica**.

Inoltre sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come **Civis**, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell'Agenzia.

Quanto ai servizi di assistenza di carattere generale può essere utilizzato il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 10/03/2020

## Fisco

Dal CNDCEC

## Coronavirus: le nuove misure previste dal CNDCEC

In merito all'emergenza coronavirus, al fine di ottemperare al divieto di assembramento di persone imposto sul territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha stabilito che le sedute dei Consigli degli Ordini si effettuano solo secondo le modalità telematiche, questo anche in assenza di specifica regolamentazione da parte dell'Ordine. Con l'informativa n. 20 del 10 marzo 2020 è stato sottolineato che il Consiglio al termine dell'emergenza rideterminerà il numero dei crediti formativi per l'anno 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 20 del 10 marzo 2020, con cui ha fornito ulteriori indicazioni riguardanti **l'emergenza Coronavirus**.

In ragione del nuovo DPCM del 9 marzo 2020, al fine di ottemperare al **divieto di assembramento** di persone imposto sul territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 è stato stabilito che:

- le sedute dei Consigli degli Ordini si effettuano solo secondo le **modalità telematiche**, questo anche in assenza di specifica regolamentazione da parte dell'Ordine;

- le **riunioni** del Consiglio/ Collegio di disciplina non possono svolgersi secondo le modalità della video conferenza. Per tale ragione dovranno essere emanati nuovi provvedimenti di urgenza con cui è disposta la sospensione dei procedimenti disciplinari pendenti, con la conseguente interruzione dei relativi termini di prescrizione e decadenza;

- è rinviata al termine del periodo di emergenza la convocazione dell'assemblea generale degli iscritti nell'albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ordine di revisione dell'albo e dell'elenco speciale, nonché per la verifica dell'adempimento **dell'obbligo formativo** relativo al triennio 2017-2019, il Consiglio Nazionale attiverà le verifiche solo dal 30 giugno 2020.

Come già anticipato precedentemente il Consiglio al termine dell'emergenza rideterminerà il numero dei **crediti formativi** per l'anno 2020.

Per il **questionario antiriciclaggio** è prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la compilazione.

Infine, per la **riscossione dei contributi** dovuti al Consiglio Nazionale, la scadenza dei termini per il versamento dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale

fissati entro il 15 maggio 2020 ed entro il 15 luglio 2020 è rinviata al 30 settembre 2020.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 10/03/2020, n. 20

Fisco  
dal CNDCEC

## Coronavirus, gli iscritti potranno contattare il CNDCEC solo attraverso gli indirizzi mail

Il CNDCEC ha concordato con i propri dipendenti il totale ricorso al Lavoro Agile, aderendo così all'appello del Governo e delle Autorità sanitarie per l'adozione di comportamenti che, anche attraverso la limitazione degli spostamenti e delle occasioni di incontro, rallentino la diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili con un comunicato stampa del 10 marzo 2020 in cui segnala che gli Ordini e gli Iscritti dall'11 marzo potranno contattare il CNDCEC esclusivamente attraverso gli indirizzi mail.

Il CNDCEC ha reso noto con un comunicato stampa del 10 marzo 2020 di aver adottato alcune importanti misure nell'ambito dell'**emergenza coronavirus**.

In particolare, ha concordato, aderendo all'appello del Governo e delle Autorità sanitarie per l'adozione di comportamenti che, anche attraverso la limitazione degli spostamenti e delle occasioni di incontro, rallentino la **diffusione del Covid-19**, con i propri dipendenti il **totale ricorso al Lavoro Agile**.

E' un'importante decisione che mira, con la fattiva collaborazione di tutti, a contemperare l'esigenza di garantire la **tutela della salute** di tutti i cittadini con la necessità di continuare a **fornire i servizi all'utenza**.

Per tale ragione ha evidenziato che comunque rimane massimo l'impegno per limitare i disservizi per gli Ordini e per gli Iscritti, che dall'11 marzo potranno contattare il CNDCEC esclusivamente attraverso gli **indirizzi mail**. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è [consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it).

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 10/03/2020,

Fisco  
Dal CNDCEC

## Coronavirus: la modulistica per la gestione dei rapporti nell'attività professionale

Per far fronte all'emergenza coronavirus, il CNDCEC ha predisposto il "Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19", che contiene la modulistica per la gestione dei rapporti con i propri clienti, nonché con il personale dipendente, collaboratori e tirocinanti all'interno dello studio professionale. Nell'allegato 1, "Raccomandazione a tutti gli iscritti all'Albo" il CNDCEC sottolinea l'importanza di dare attuazione alla regola base dello "stare a casa", privilegiando per sé, i dipendenti, i collaboratori e i tirocinanti il lavoro agile o, per questi ultimi, la disposizione di permessi e ferie.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 22 del 10 marzo 2020, con cui ha fornito agli iscritti una modulistica con misure straordinarie per l'**emergenza Coronavirus**, in ragione delle misure straordinarie emanate dal Governo su tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da COVID-19.

Tutta la modulistica è raccolta nel "**Cruscotto del Commercialista** per la gestione delle misure straordinarie dovute all'emergenza COVID-19" e individua misure nella gestione dei rapporti con i propri clienti, nonché con il personale dipendente, collaboratori e tirocinanti all'interno dello studio professionale.

Raccomandazione a tutti gli iscritti all'Albo

L'Allegato 1 è intitolato **Raccomandazione** a tutti gli iscritti all'Albo, con cui il CNDCEC sottolinea l'importanza di dare attuazione alla regola base dello "**stare a casa**", privilegiando per sé, i dipendenti, i collaboratori e i tirocinanti il lavoro agile o, per questi ultimi, la disposizione di permessi e ferie.

Laddove non sia possibile attivare lo **smart working** o disporre di permessi e ferie, l'attività professionale all'interno dello studio dovrà tenere conto di modalità organizzative prudenziali, rispettando le regole sanitarie prescritte dalle autorità competenti.

Nell'ipotesi di **attività professionale** all'interno dello studio, il titolare deve dotarsi di apposita autocertificazione che motivi l'esigenza dello spostamento per comprovate ragioni lavorative e dotare i propri



dipendenti e collaboratori di apposita dichiarazione del datore di lavoro che motivi la necessità dello spostamento per comprovate esigenze lavorative.

### Informativa al personale interno dello studio

L'Allegato 2 intitolato **Modello di informativa** al personale interno dello studio (dipendenti, collaboratori e tirocinanti), fa riferimento alle attività all'interno dello studio, quelle esterne verso i clienti e i casi particolari di personale che si trova in uno stato di salute fragile. In tal caso il professionista chiederà non solo di seguire una serie di **istruzioni precauzionali** e cautelative per evitare l'accesso a coloro che presentano sintomi influenzali o siano stati in contatto con persone in quarantena o sotto osservazione, ma anche di osservare alcune norme igieniche che riguardano la distanza minima di sicurezza di almeno un metro e il contatto diretto con le persone che accedono allo studio.

Quanto ai casi particolare di persone in condizioni di salute "sensibili" e particolari come **immunodepressi**, cardiopatici, donne in stato di gravidanza, soggetti con malattie croniche, ecc., devono esporre la propria situazione al medico di base e al **medico competente** dello studio per valutare l'adozione o meno di misure di prevenzione e protezione specifiche, come l'utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o l'eventuale astensione dall'attività lavorativa.

Seguendo la normativa nazionale è previsto che le **trasferte di lavoro** devono essere evitate e, laddove indispensabili, autorizzate preventivamente dal responsabile dello studio.

Inoltre sono da evitare pure le **riunioni** con ospiti esterni, che dovrebbero essere sostituite da contatti telefonici e videoconferenze. Inoltre sono vietate o sospese le attività che comportano l'aggregazione di persone all'interno dello studio. Nel caso un dipendente, collaboratore o tirocinante manifesti uno stato di influenza questi deve lasciare immediatamente lo Studio dopo aver avvisato il Responsabile dello stesso.

### Informativa per clienti, fornitori e terzi

L'Allegato 3 intitolato **Modello di informativa** rivolto a **clienti**, fornitori e terzi prevede che il professionista consigli ai propri clienti l'utilizzo di posta elettronica, telefono, fax, internet per limitare il più possibile gli accessi fisici presso lo studio.

Coloro che dovranno comunque accedere, sia pur brevemente, dovranno obbligatoriamente attendere presso la reception in attesa di ricevere assistenza, osservando le **misure di sicurezza** consigliate.

Per i clienti che dovranno solo **consegnare dei documenti** presso lo studio, questi dovranno lasciare la documentazione in apposite buste su un apposito

supporto posto all'esterno da dove il personale addetto provvederà a prelevarli in sicurezza indossando preferibilmente appositi **guanti** monouso.

Dopo il personale addetto dovrà mettersi in **contatto telefonico** con il cliente o suo incaricato/a per richiedere le necessarie delucidazioni e/o per fornire eventuali informazioni.

Infine, **l'uso delle mascherine** di tipo chirurgico è raccomandato anche alle persone che non potranno fare a meno di accedere allo studio nel caso in cui soffrissero di temporanei sintomi tipici del periodo senza febbre.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 10/03/2020, n. 22

CNDCEC, allegato 10/03/2020, n. 22

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Trasmissione telematica delle dichiarazioni: sono soggetti incaricati anche le associazioni e le società tra avvocati

Con il provvedimento n. 118737 del 10 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha individuato nuove tipologie di utenti incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare, per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni sono considerati soggetti incaricati anche le associazioni tra avvocati, iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, nonché le società tra avvocati, iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 118737 del 10 marzo 2020 riguardante l'individuazione di **nuove tipologie** di utenti incaricati della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni.

Secondo il nuovo provvedimento ai fini della trasmissione telematica delle **dichiarazioni** si considerano altri incaricati della **trasmissione** delle stesse:

-le **associazioni tra avvocati**;

-le **società tra avvocati**.

Di conseguenza adesso secondo il nuovo provvedimento, le associazioni tra avvocati, iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, nonché le società tra avvocati,



iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, sono incluse tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il provvedimento è emanato in base all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 che dispone che possano essere individuati altri incaricati oltre quelli già previsti dalla norma.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/03/2020, n. 118737](#)

#### Fisco

Scarica la guida gratuita

## Conservazione digitale dei documenti: la soluzione giusta per il professionista

La normativa sulla conservazione dei documenti informatici ha dato, di fatto, un impulso importantissimo al tema della digitalizzazione dei documenti negli studi professionali e nelle aziende, velocizzando un processo che ha rilevanti ricadute sia in termini di benefici economici - tra cost saving e produttività - sia sul piano della responsabilità giuridica. Peraltro, la digitalizzazione del processo di conservazione è possibile grazie all'evoluzione degli strumenti digitali. Sul mercato, oggi, esistono diverse soluzioni che sostengono il professionista in questo processo: come scegliere la soluzione giusta, modellata sulle esigenze del proprio business e della reale attività quotidiana?

La normativa in materia di obblighi di **conservazione su supporto informatico** delle scritture e dei documenti con rilevanza fiscale è contenuta nel D.M. 17 giugno 2014, che illustra anche la procedura di conservazione da riservare ai documenti che nascono in forma elettronica (art. 3) e quella da applicare ai documenti, che, invece, nascono in forma analogica o cartacea (art. 4).

Quella normativa, seguita da importanti **regole tecniche** e provvedimenti aggiuntivi, ha di fatto dato un impulso importantissimo al tema della digitalizzazione dei documenti negli studi e nelle aziende, velocizzando un processo che ha **ricadute** importantissime sia in termini di **benefici economici** - tra cost saving e produttività - sia sul piano della **responsabilità giuridica**. Naturalmente la **digitalizzazione** del processo di conservazione è stata resa possibile grazie all'evoluzione

degli stessi strumenti digitali: se sul mercato oggi esistono diverse soluzioni che sostengono il professionista in questo processo, non tutte sono state modellate attorno alle esigenze del suo business e della reale attività quotidiana svolta. E a volte lo stesso professionista "sottovaluta" l'importanza di un sistema web/software gestionale certificato, poiché non conosce appieno neanche la normativa che l'ha generato.

Per questa ragione **ARKon**, la soluzione Wolters Kluwer per la conservazione digitale dei documenti, ti offre questa **guida** dedicata al tema della "conservazione digitale dei documenti". Realizzata grazie al know-how Ipsoa, consente di conoscere nel dettaglio i **presupposti normativi** dietro il processo, le **procedure tecniche** e le reali **responsabilità**.

[Scarica la guida qui](#)

*A cura della Redazione*

#### Fisco

Dalle Associazioni di categoria

## Coronavirus: le proposte dei commercialisti

Disapplicazione ISA generalizzata per l'anno 2020 e rinvio dei termini per l'annualità 2019, sospensione delle limitazioni delle compensazioni introdotte con il decreto fiscale 2020, rinvio a 180 giorni del termine per l'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2019. Sono alcune delle proposte che le Associazioni di categoria dei commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO) hanno avanzato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Le proposte tengono conto tanto delle esigenze dei contribuenti quanto di quelle dei professionisti che operano nella materia tributaria.

Con una nota stampa del 10 marzo, le Associazioni dei commercialisti hanno stilato le **proposte congiunte** per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza **Coronavirus**.

In sintesi, i commercialisti propongono:

- l'allargamento a tutto il territorio delle misure introdotte dal D.L. n. 9/2020;
- la **sospensione per sei mesi degli adempimenti fiscali**, oltre che **previdenziali** e **assistenziali**, ivi compresi i relativi versamenti (anche per imposte regionali o comunali) su tutto il territorio nazionale;
- l'estensione a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti legislativi emanati a sostegno dell'economia e delle imprese anche alle **attività libero-professionali**;
- la **sospensione degli atti impositivi**, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine

sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici (quali, tra gli altri, la presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione o accertamento con adesione o ancora di autotutela);

- la sospensione per sei mesi degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici, quali, tra gli altri, la presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione o accertamento con adesione o ancora di autotutela;

- sospensione di tutte le **procedure cautelari** in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché degli enti pubblici per la riscossione diretta dei propri tributi, delle società in house e dei concessionari sino a 15 giorni successivi alla dichiarazione di termine dello stato di cui al D.P.C.M. 10 marzo 2020;

- la sospensione degli adempimenti e rinvio di tutti i termini connessi a procedure concorsuali ed esecutive;

- la **disapplicazione ISA generalizzata per l'anno 2020** e rinvio dei termini per l'annualità 2019 ai fini ISA (stante le difficoltà di reperimento dati relativi al periodo d'imposta 2019 a fronte dell'emergenza sanitaria in corso);

- la **sospensione delle limitazioni delle compensazioni** introdotti con Decreto fiscale 2020, e conseguente facoltà di utilizzo dei crediti anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione;

- l'introduzione di un **credito d'imposta pari al 100% della spesa documentata** per introduzione ed implementazione di forme di **smart working e telelavoro**, inclusa la formazione, così da preparare gli italiani a future situazioni di emergenza ovvero, alternativamente, l'allargamento territoriale dell'ambito di applicazione dei servizi e delle soluzioni innovative collegate all'iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (<https://solidarietadigitale.agid.gov.it>);

- la previsione dell'applicazione di **ammortizzatori sociali generalizzati** per dipendenti di imprese e di lavoratori autonomi e di professionisti;

- l'allargamento dell'adozione di misure di sostegno a favore delle zone economiche speciali (ZES) anche ai territori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria;

- la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, per famiglie, lavoratori autonomi e imprese di qualsiasi dimensione nonché la sospensione dei

pagamenti dei **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi a oggetto beni strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale, con raccomandazione che la stessa sospensione non abbia ripercussioni sulla centrale rischi;

- il **rinvio a 180 giorni** del termine per l'**approvazione dei bilanci d'esercizio** chiusi al 31 dicembre 2019 e pari slittamento per approvazione dei bilanci per gli enti pubblici e enti locali;

- la proroga dei termini previsti per le misure di allerta volte ad innescare i meccanismi di prevenzione della crisi d'impresa;

- l'estensione dell'art. 16, D.L. n. 9/2020 anche a tutti i professionisti del territorio nazionale iscritti alle casse di previdenza autonome dei rispettivi Ordini professionali;

- la previsione di **contributi a fondo perduto** per tutti i titolari di partita IVA compreso professionisti a sostegno delle attività a causa del forzato blocco economico generalizzato;

- la moratoria all'applicazione della nuova disciplina in materia di **appalti e subappalti**.

Inoltre, per tutte le attività d'impresa e di lavoro autonomo, viene proposto il riconoscimento per il periodo d'imposta 2020 di una **deduzione dal reddito** assoggettato a **IRPEF** o a **IRES**, nonché dalla base imponibile **IRAP**. La deduzione sarà commisurata ad una percentuale (ad esempio 20%) da applicarsi all'importo documentato della riduzione del fatturato, o dei corrispettivi, maturata nel periodo interessato dalle misure di contenimento e per i 6 mesi successivi alla revoca delle stesse. Per tutte le altre attività d'impresa e di lavoro autonomo, non collocate nelle zone soggette alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019, si riconosce per il periodo d'imposta 2020 una deduzione dal reddito assoggettato ad IRPEF o ad IRES, nonché dalla base imponibile IRAP, pari al 2 % dei corrispettivi dichiarati nell'ultimo esercizio, precedente a quello in corso.

Oltre a quanto sopra specificato, le Associazioni di categoria propongono:

- l'utilizzo della **delega unica telematica**, per il disbrigo di tutte le pratiche di natura tributaria da parte del professionista; ovvero in subordine, la gestione delle deleghe con Agenzia delle Entrate in modalità remota;

- la registrazione di tutti gli atti in modalità remota (modalità ad oggi consentita solo per le locazioni, RLI telematico) ovvero l'ampliamento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle attività veicolabili tramite **CIVIS** e l'incentivazione dei collegamenti telefonici;

- l'introduzione di un aiuto alla crescita e alla competitività con interventi di medio periodo (5 anni),

attraverso contributi in conto interessi parametrato al fatturato (max 5%) o al patrimonio netto (50%), con libertà di utilizzo, a condizione che sussista la continuità aziendale ed il tutto sia asseverato da un commercialista iscritto all'albo;

- la previsione della deduzione di borse di studio erogate da imprese e professionisti a favore di borse di ricerca anche in materie non inerenti all'attività di impresa o professionale;

- **procedure semplificate e straordinarie di liquidazione dei debiti** in particolare della **PA**, diminuendo il tempo medio di pagamento fino a 40 giorni (rispetto agli attuali 70) in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede legale o operativa nelle zone soggette a disposizioni restrittive.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO, comunicato stampa 10/03/2020

## Fisco

Emergenza Coronavirus

## Savorana, AIDC Milano: obblighi tributari a fine giugno

"L'intero sistema economico rischia di paralizzarsi: è necessario posporre almeno fino alla fine di giugno tutti i termini per l'adempimento degli obblighi tributari". È la richiesta di cui si fa portavoce Alessandro Savorana, Presidente Centro Studi AIDC Sezione di Milano. Una rimessione in termini a favore dei contribuenti che posponga almeno fino alla fine di giugno di quest'anno tutti i termini per l'adempimento degli obblighi tributari, inclusi i versamenti e la sospensione dei termini amministrativi, non è solo un atto giuridicamente dovuto, ma un atto di civiltà.

I provvedimenti adottati in materia tributaria non sembrano, allo stato dei fatti, sufficienti. Lo sottolinea **Alessandro Savorana**, Presidente Centro Studi AIDC Sez. Milano in un'annota stampa.

"Il decreto MEF del 24 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. del 26 febbraio 2020, sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i contribuenti residenti o con sede operativa nelle aree c.d. 'zona rossa', indicate nel D.P.C.M. del 23 febbraio, che erano limitate. Oggi, il D.C.P.M.

8 marzo 2020 ha esteso le misure di contenimento a tutta la Regione Lombardia e in diverse Provincie". Il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 con effetto dal 10 marzo "introduce nuove misure di contenimento all'intero territorio nazionale. Oggi l'intera penisola è una **'zona allargata'**. Purtroppo, queste estensioni **non fruiscono della sospensione dei termini**, nemmeno per effetto del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 che circoscrive la rimessione in termini solo ai contribuenti con residenza ovvero sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020".

"Quanto ai versamenti", prosegue Savorana, "non sarà sfuggito che le imprese della zona rossa sugli stipendi non devono **'operare' le ritenute** e, dunque, liquidare lo stipendio e i compensi di dipendenti e addetti di febbraio e marzo al lordo delle stesse. Le imprese però potrebbero aver liquidato gli stipendi di febbraio al netto di ritenuta (atteso che il decreto del MEF è arrivato sotto scadenza), per cui, una volta operate, le **ritenute** devono essere **comunque versate** salvo, come è sperabile, invocare la **sospensione 'generale'** dei termini di versamento".

#### Termini processuali

Il D.L. n. 11/2020 stabilisce il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti tributari, che riprenderanno, salvo ulteriori provvedimenti, dopo il 22 marzo. "Incomprensibile che il D.L. in esame non disponga la sospensione dei termini per il deposito dei ricorsi, di impugnazione in grado di appello o in Cassazione o di riassunzione della causa. Per non parlare di una disattesa proroga dei termini amministrativi (osservazioni a pvc, accertamento con adesione, reclamo/mediazione)", rimarca Savorana.

#### Adempimenti e versamenti in scadenza

Sui contribuenti della 'zona allargata' incombono le scadenze per adempimenti e versamenti. Il **16 marzo** sono in scadenza 60 versamenti, tra ritenute, IVA e imposte sostitutive. A fine mese scade la consegna delle certificazioni uniche, dei modelli CUPE, la comunicazione dati di spesa ai fini della precompilata e altro ancora.

#### Proroga a fine giugno

Per tutte queste ragioni, conclude Savorana, è necessaria una **rimessione in termini a favore dei contribuenti**, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del Contribuente, che posponga almeno **fino alla fine di giugno** di quest'anno tutti i termini per l'adempimento degli obblighi tributari, inclusi i versamenti e la sospensione dei termini amministrativi.

"Non solo un atto giuridicamente dovuto, ma un atto

di civiltà”.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Imposte sui redditi

### Valute estere: il cambio di febbraio 2020

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2020. La misura è stabilita dal provvedimento dell'11 marzo 2020 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento 11 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **cambi delle valute estere**, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di febbraio 2020.

In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

#### A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'IRPEF, e al Titolo II, che tratta l'IRES, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella

contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come **costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili** accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del **quadro RW** laddove, ai fini della valorizzazione delle **attività finanziarie e patrimoniali** da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11/03/2020, n. 122674/2020



## Lavoro e Previdenza

Le strategie future

## Coronavirus con quali rischi per le pensioni?

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

L'attuale stagnazione, se non addirittura la prossima recessione economica, causata dall'emergenza Coronavirus impatta anche sul sistema previdenziale nel duplice aspetto della sua sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni. Non va poi dimenticato come il nostro sistema previdenziale si basa sul criterio della ripartizione, con i contributi versati dai lavoratori in attività che costituiscono la linfa di finanziamento dei trattamenti di quiescenza. La tenuta e l'auspicabile riavvio dei tassi occupazionali rappresentano il vero fattore di equilibrio prospettico di lungo periodo del nostro sistema pensionistico che già sconta gli effetti di un sensibile calo demografico. L'adesione a forme di previdenza complementare può essere la giusta strategia per il futuro?

Come da più parti sottolineato l'emergenza **Coronavirus**, al di là dei gravi contorni sanitari, determina un potenziale sensibile **effetto economico**. Particolarmente eloquenti sono le recenti considerazioni espresse dall'OCSE nel proprio Interim Economic Outlook in cui si sottolinea come il Coronavirus è il più grande pericolo dai tempi della **crisi finanziaria** del 2008 ed espone l'economia mondiale ad una minaccia senza precedenti, con una crescita del Pil globale che dovrebbe rallentare ulteriormente, al 2,4% nel 2020, contro il 2,9% del 2019.

Andando entro i nostri confini il nostro Pil dovrebbe ridursi dallo 0,2% del 2019 allo 0% nel 2020, una stima in diminuzione di 0,4 punti rispetto alla precedente stima di novembre. Tra i diversi profili di attenzione non vanno dimenticati i possibili **impatti** sul **sistema previdenziale** nel duplice aspetto della sua sostenibilità finanziaria e della adeguatezza delle prestazioni.

**Consulta il Dossier** [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

## Sostenibilità e adeguatezza

Per quel che riguarda il primo connotato va osservato in primo luogo come una stagnazione se non addirittura una **recessione** impatta sul denominatore del rapporto di **equilibrio spesa pensioni/Pil**. Non va poi dimenticato come il nostro sistema previdenziale si basa sul criterio della ripartizione, con i contributi versati dai lavoratori in attività che costituiscono la linfa di finanziamento dei trattamenti di quiescenza.

La tenuta e l'auspicabile riavvio dei tassi occupazionali rappresentano allora il vero fattore di equilibrio prospettico di lungo periodo del nostro sistema pensionistico che già sconta gli effetti di un sensibile calo demografico. Già, per dir così, "a bocce ferme", così come sottolineato in un interessante documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si rileva un rilevante divario tra tendenze nazionali e internazionali per quanto attiene il **lavoro giovanile** dove l'Italia presenta un **livello di occupazione dimezzato** rispetto

a quello dei giovani europei, dove la media di occupati sul totale della popolazione giovanile è del 35,3%.

A pesare poi è la strutturale presenza di **lavoro irregolare** che sottrae annualmente alla platea dei contribuenti il 15,5% dei lavoratori (dato al 2017). Si sottolinea ancora come nel corso del decennio 2008-2018 la stagnazione economica che ha caratterizzato l'Italia, dove il Pil non è ancora riuscito a recuperare i livelli pre-crisi, ha condizionato anche la dinamica della produttività e della disponibilità di reddito.

Spostandosi sul versante della adeguatezza delle prestazioni va ricordato in primo luogo come la pensione calcolata con il **metodo di calcolo contributivo** riflette l'andamento retributivo della intera vita lavorativa con il futuro trattamento previdenziale indissolubilmente legato alla capacità contributiva del lavoratore. Come sottolineano sempre i Consulenti del Lavoro assume rilievo centrale la qualità, continuità e quantità di lavoro che ci si augura tornino alla normalità quanto prima superando l'emergenza Coronavirus. Va poi ricordato quale sia il meccanismo di funzionamento del contributivo in cui per ogni posizione previdenziale si apre una sorta di conto individuale, dove figurativamente vengono accumulati i contributi previdenziali. La pensione del lavoratore è data dalla sommatoria dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, capitalizzati alla media quinquennale del Pil nominale e moltiplicati per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del soggetto al momento del pensionamento.

Un **Pil "anemico"** si riflette allora sulla futura pensione; per percepire un effetto tangibile secondo un calcolo dell'ANIA, a parità di contributi versati, ogni punto in meno di Pil equivale, dopo 35 anni, a una rendita pensionistica più bassa del 16 per cento.

Come extrema ratio, cosa succede poi nel non augurabile caso che le media del Pil sia addirittura negativa? Esiste un precedente storico nel 2014 in cui, per la prima volta dalla adozione del contributivo, il tasso



di rivalutazione dei montanti per il calcolo della pensione è risultato con il segno meno, pari a - 0,998073 per cento.

E' allora intervenuto il decreto n. 65/2015 che ha stabilito che il quoziente non possa mai essere inferiore ad un valore pari all'1 per cento. Non va sottovalutato l'effetto di un montante che prospetticamente non si rivaluta in termini di età pensionabile. Nel contributivo infatti per la pensione anticipata è necessario avere 64 anni e una anzianità contributiva di 20 anni e l'ammontare della prima rata della pensione deve essere superiore a 2,8 l'importo mensile dell'assegno sociale, per la pensione di vecchiaia occorrono 67 anni e 20 anni di contributi e l'importo della pensione deve essere superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; in caso contrario si può accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età, aggiornato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita accertata dall'ISTAT, con almeno 5 anni di contribuzione "effettiva".

E' possibile che il tema si inserisca nel **confronto** in corso tra **Governo e Sindacati**, con particolare riferimento alla pensione contributiva di garanzia che, salvo modifiche al calendario, dovrebbe avere come prossima tappa il 13 marzo.

**Ruolo della previdenza complementare**

Tra i diversi motivi di riflessione vi è poi l'opportunità di prevedere nella propria **strategia previdenziale** la adesione a forme pensionistiche complementari. Secondo le stime elaborate da Itinerari previdenziali nel settimo rapporto sul bilancio previdenziale i tassi di sostituzione finali con l'aggiunta della previdenza complementare si elevano, per i dipendenti privati fino a 22,4 punti percentuali rispetto a quelli stimati per la sola previdenza obbligatoria, mentre per quelli autonomi fino a 26,6.

Va detto, si sottolinea, che la differenza dei tassi di sostituzione tra le varie generazioni, sebbene sia in crescita, va imputata non solo alla differenza temporale del piano di accumulo, ma anche al reddito variabile sulla base del quale è considerato l'ammontare del contributo versato annualmente al fondo pensione.

Va sottolineato in particolare il **ruolo di diversificazione** che interpreta la adesione ad un fondo pensione, legandosi la rivalutazione dei contributi all'andamento dei mercati finanziari e non all'andamento dell'economia domestica (il Pil) e connotandosi per il funzionare a capitalizzazione con la possibilità di accedere in via anticipata a parte della propria posizione previdenziale nella fattispecie previste dalla normativa di riferimento (spese sanitarie di particolare gravità, acquisto e ristrutturazione prima casa per sé o per i figli, qualsiasi esigenza)

## Lavoro e Previdenza

Scadenze e adempimenti

## Colf e badanti. Contributi previdenziali e busta paga: a cosa prestare attenzione

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

Scade il prossimo 10 aprile (con la sola eccezione prevista per la "zona rossa") il termine per il versamento dei contributi previdenziali per colf, badanti e baby sitter. Il pagamento avviene mediante avviso di pagamento pagoPA, in sostituzione del bollettino Mav. Sono stati aggiornati i minimi retributivi, è stato poi rideterminato l'importo dell'indennità di funzione per i lavoratori conviventi e confermato il valore dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Rispetto al 2019 il carico contributivo è rimasto pressoché inalterato, pertanto il c.d. netto in busta non subirà grandi variazioni in peius.

I **datori di lavoro** che intendono procedere all'assunzione di personale addetto al soddisfacimento delle esigenze familiari ovvero di comunità (**colf, badanti, baby-sitter**) devono fare i conti con l'aggiornamento dei minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 2020 del CCNL del lavoro domestico e con la rideterminazione del minimale contributivo ad opera dell'INPS con circolare n.17/2020 in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il termine ordinario per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato con il personale domestico del primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) scade il 10 aprile 2020. Tuttavia, anche i datori di lavoro domestico, per via dell'emergenza sanitaria da coronavirus, potranno usufruire della sospensione temporanea dei termini di pagamento.

Quali sono i costi legati ad una eventuale assunzione? Quali i vantaggi a livello economico in busta paga in favore del personale domestico per effetto di questo aggiornamento?

### Minimi retributivi

La Commissione composta da Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs ha rideterminato (verbale di accordo del 31 gennaio 2020) i minimi tabellari riferiti al personale domestico (colf, badanti, baby sitter) in vigore dal 1° gennaio 2020. L'aggiornamento, derivato dalla variazione del costo della vita e dell'indice ISTAT, ha determinato:

- un **aumento** dei minimi retributivi (per i livelli di inquadramento da A a DS) rispetto a quanto previsto dalle tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2019;
- un aumento dell'importo dell'**indennità di funzione** prevista per i lavoratori conviventi (livello DS e D) da euro 171,04 a euro 171,18;
- un aumento della **presenza notturna** da euro 668,01 a euro 668,54
- la conferma dell'indennità sostitutiva di **vitto e alloggio** in euro 5,61 giornalieri (euro 1,96 per ciascun pasto e euro 1,69 per il pernottamento).

A titolo riepilogativo, vengono riportate in seguito le tabelle retributive del CCNL Lavoro Domestico aggiornate al 1° gennaio 2020.

### Trattamento retributivo dal 1° gennaio 2020

Categoria	Conviventi	Conviventi (fino a 30 ore settimanali)	Non conviventi (valori orari)	Assistenza notturna
DS	1.215,53	-----	8,22	1.397,89
D	1.156,72	-----	7,88	
CS	983,22	-----	6,83	1.131,60
C	925,40	671,43	6,48	
BS	867,55	607,78	6,13	998,47
B	809,71	578,83	5,78	
AS	751,88	-----	5,45	
A	636,20	-----	4,62	

E' stato rideterminato, inoltre, l'importo orario previsto per il personale addetto all'assistenza di persone autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura

dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (livelli DS e CS), nella seguenti misure: euro 8,86 (DS); euro 7,35 (CS).

## Contributi previdenziali

A causa dell'aumento del valore dell'indice ISTAT pari allo 0,7%, l'INPS (circolare n. 17 del 6 febbraio 2020) ha aggiornato gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in conseguenza dell'assunzione di personale domestico per il periodo 1° gennaio 2020

- 31 dicembre 2020.

Per i **rapporti di lavoro a tempo determinato** nulla differisce in merito all'applicazione del contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, salvo per i casi di sostituzione dei lavoratori assenti.

La misura della contribuzione è come di seguito determinata:

Retribuzione oraria con CUAF	Contributo orario	
	senza CUAF	
Fino a euro 8,10 (euro 7,17 convenzionale)	1,43 euro	1,44 euro
Fino a euro 9,86 (euro 8,10 convenzionale)	1,62 euro	1,63 euro
Oltre euro 9,86 (euro 9,86 convenzionale)	1,97 euro	1,98 euro
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali (euro 5,22 convenzionale)	1,04 euro	1,05 euro

La percentuale contributiva è da considerarsi **al netto del contributo addizionale** di cui all'articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012.

## Costo del lavoro

Passati in rassegna gli aggiornamenti relativi al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore e alla misura della contribuzione per

l'anno corrente, quali costi è tenuto ad affrontare il datore di lavoro qualora decidesse di procedere all'assunzione di un lavoratore domestico? A tal fine vengono riportate le seguenti casistiche:

**Assunzione a tempo indeterminato di un cuoco non convivente con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali**

Retribuzione oraria	6,48
Contributi totali	1,43
di cui c/lavoratore	0,36
<b>Costo totale orario</b>	<b>7,91</b>

**Assunzione a tempo determinato di un cuoco non convivente con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali**

Retribuzione oraria	6,48
Contributi totali	1,53
di cui c/lavoratore	0,36
<b>Costo totale orario</b>	<b>8,01</b>

**N.B.** Gli esempi sopra riportati sono comprensivi del contributo CUAF obbligatoriamente dovuto salvo i casi di rapporto di lavoro:

- fra **coniugi** (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
- tra **parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, ove riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

Pertanto, nel caso in cui si procedesse all'assunzione del coniuge in qualità di cuoco, il datore di lavoro andrebbe a sostenere un **costo aggiuntivo** pari a 1

centesimo per ogni ora di lavoro. E' utile inoltre precisare che tale contributo, poiché è esclusivamente a carico del datore di lavoro, non incide in alcun modo sulla **retribuzione netta** spettante al collaboratore domestico.

## Slittamento della scadenza per il versamento dei contributi

Secondo il calendario ordinario delle scadenze previste per l'anno 2020, il **10 aprile 2020** scadrebbe il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato

con il personale domestico del primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo). Tuttavia, anche i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter, impegnati a fronteggiare l'emergenza coronavirus, potranno usufruire della sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 9/2020 in forza del quale è prevista la sospensione dei termini in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i **Comuni della zona rossa**. Nello specifico gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020:

- anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.

### Conclusioni

Dall'analisi dell'accordo del 31 gennaio relativo al trattamento retributivo del personale domestico e della circolare INPS in merito ai contributi dovuti annessi, si può affermare che l'incidenza di tali aggiornamenti sul costo del lavoro che il datore di lavoro deve affrontare **non è di particolare entità**.

Inoltre, sotto il profilo degli effetti sulla posizione del lavoratore domestico, il **carico contributivo è rimasto inalterato** rispetto a quanto stabilito dalle tabelle contributive per l'anno 2019, pertanto il c.d. netto in busta non subirà variazioni in peius (ovvero rimarrà inalterato per i lavoratori non conviventi inquadrati dal livello BS al livello A).

In alternativa ad una ordinaria assunzione di un lavoratore subordinato, in ambito domestico è possibile prendere in considerazione, anche per il 2020, l'**attivazione del Libretto Famiglia** per i rapporti di collaborazione di breve durata, purché esso avvenga

nel rispetto dei limiti temporali e di compenso previsti dalla legge. A questo proposito si evidenzia che se da un lato il Libretto Famiglia è caratterizzato da una gestione piuttosto complessa, il tradizionale lavoro domestico gode invece di adempimenti molto più agevoli rispetto a quelli necessari per gestire un lavoratore dipendente da un'impresa commerciale.

Da ultimo si ricorda che, come è noto, non è possibile determinare a priori l'ammontare del trattamento economico netto a favore del collaboratore familiare in quanto il datore di lavoro non ricopre la veste di **sostituto d'imposta**; il lavoratore è infatti chiamato a determinare e a versare le imposte sui redditi solamente in sede di dichiarazione annuale.

### Avviso

L'INPS, con notizia del 28 febbraio 2020, ha reso noto che nel 2020 il versamento dei **contributi per i lavoratori domestici** avverrà mediante **avviso di pagamento pagoPA**, in sostituzione del precedente bollettino Mav, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 5, decreto legislativo 82/2005).

I **datori di lavoro** possono quindi effettuare il pagamento dei contributi:

- **online**, tramite il [portale dei pagamenti](#);
- con **avviso di pagamento pagoPA**, presso i canali dei **Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP)** aderenti: agenzie della banca; uffici postali; home banking dei PSP; sportelli ATM abilitati delle banche; punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il **circuito CBILL**, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a INPS.

## Lavoro e Previdenza

Progetto di legge alla Camera

## Orario di lavoro ridotto: in arrivo sconti contributivi. In quali casi

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Alleggerire il costo del lavoro per favorire politiche di riduzione delle ore di lavoro. E' l'obiettivo del progetto di legge recante "Disposizioni per redistribuire il lavoro" (A.C. 2327) il cui iter parlamentare ha avuto inizio presso la Commissione Lavoro della Camera. Il provvedimento prevede una contribuzione previdenziale, nella misura di 4 punti percentuali, a vantaggio dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidano di instaurare un nuovo rapporto di lavoro o trasformare volontariamente il contratto da tempo pieno al part time con orario ridotto, non inferiore a venti ore e non superiore a trenta ore settimanali. Disincentivato, invece, il lavoro straordinario.

Inizia, presso la Commissione XI Lavoro della Camera, l'iter del **progetto di legge** recante "Disposizioni per **redistribuire il lavoro**" (A.C. 2327).

Il progetto, d'iniziativa di alcuni deputati del PD, si propone di incrementare la forza lavoro impiegata con **contratto a tempo indeterminato** ricorrendo a forme di redistribuzione delle ore di lavoro. In nome dello slogan "lavorare meno, lavorare tutti" si propone così una **strada alternativa** alla politica economica espansiva, orientata ad aumentare il numero complessivo dei lavoratori e delle ore lavorate, per ridurre le disuguaglianze nel mercato del lavoro garantendo la competitività delle imprese.

### Il mercato del lavoro in Italia e nella UE

Gli ultimi dati dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sono chiari: in Italia si lavora in pochi, ma per un **numero di ore tra i più alti** in Europa.

L'Employment Outlook 2019 "The Future of Work", il report che l'OCSE ogni anno stila sulle ore di lavoro

eseguite in tutto il mondo, vede infatti il nostro Paese classificarsi tra i paesi dell'area Euro dove si lavorano più ore alla settimana, subito dopo l'Ungheria, l'Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ceca, la Polonia e la Grecia (V. tabella).

In Italia si lavora **33 ore alla settimana**: 3 ore in più rispetto alla media europea di 30 ore e 7 ore in più rispetto alla Germania. Ma, al contempo, a questa posizione nella classifica "quantitativa" non si associa una posizione analoga in termini "qualitativi", poiché l'Italia è nelle ultime posizioni per quanto attiene alla produttività del lavoro. A differenza, per esempio, della **Germania** che, con meno ore di lavoro, è tra i paesi più produttivi.

L'OCSE, nel sottolineare le proprie preoccupazioni in ordine alla qualità del lavoro, ha invitato gli Stati membri ad adottare politiche per un lavoro più **inclusivo e gratificante** anche in vista delle nuove sfide della digitalizzazione e della globalizzazione e per governare l'invecchiamento della popolazione.





Nella stessa direzione sembrano andare le dichiarazioni di **Pasquale Tridico**, presidente dell'INPS, che - nel corso della lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza, dal titolo: "Le diseguaglianze nel capitalismo finanziario" - ha ribadito l'esigenza di ridurre l'orario di lavoro per redistribuire la ricchezza e aumentare l'occupazione.

### La proposta di legge

Con il progetto di legge recante "Disposizioni per redistribuire il lavoro" (A.C. 2327), assegnato in sede referente alla Commissione XI Lavoro, si vuole avviare anche in Italia una vera politica di redistribuzione del lavoro. Sono **4 le misure** contenute nel provvedimento: quali sono?

### Riduzione degli oneri contributivi

Gli articoli 1 e 2 del progetto di legge prevedono una riduzione del costo del lavoro attraverso un taglio degli oneri contributivi, il cui valore viene trasferito, per un importo pari, ai datori di lavoro e ai lavoratori. Questi ultimi possono decidere se beneficiarne sul piano retributivo oppure in forma di versamenti contributivi. L'articolo 1 (per i nuovi assunti) non ha solo l'obiettivo di ampliare la base dei lavoratori, ma anche quello di incentivare il ricorso al lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 2 che riguarda, invece, i lavoratori già impiegati, vuole favorire la diffusione del **part time volontario**.

In entrambi i casi, dalle agevolazioni contributive sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.

### Riduzione per i nuovi assunti

L'articolo 1 prevede che le **aliquote di contribuzione** al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relative ai

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pubblici e privati, instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge, vengano ridotte di 4 punti percentuali.

La riduzione si applica nel caso di un orario di lavoro **non inferiore a 20 ore e non superiore a 30 ore settimanali**. Nel caso di un orario di lavoro superiore, la riduzione si applica sulla quota di retribuzione corrispondente a 30 ore settimanali. In questo modo, secondo l'avviso dei proponenti, le imprese saranno invogliate a adottare o trasformare i contratti prevedendo un orario ridotto, senza peraltro impedire il tempo pieno. La soglia minima di ore, fissata in 20 ore settimanali, è prevista al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione nell'uso della forza lavoro.

L'importo della riduzione della contribuzione è riconosciuto per il 2% al datore di lavoro e per il restante 2% al lavoratore come elemento distinto della retribuzione. Al lavoratore spetterà decidere se destinare tale importo ad un corrispondente **incremento della retribuzione** ovvero se mantenerlo quale contribuzione previdenziale utile a pensione.

La riduzione degli oneri contributivi non comporta un corrispondente abbassamento dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con la conseguenza che la **futura pensione** potrà alternativamente rimanere di pari importo (in caso di destinazione del 2% a retribuzione) o persino incrementarsi (qualora il lavoratore destini il 2% a contribuzione).

### Riduzione per il lavoro a tempo parziale volontario

L'articolo 2 prevede la riduzione, sempre nella misura di 4 punti percentuali e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle **aliquote di contribuzione** al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, pubblici e privati, trasformati da tempo pieno a tempo parziale su base volontaria.

Anche in questo caso la riduzione si applica nel caso di un orario di lavoro non inferiore a 20 ore e non superiore a 30 ore settimanali ovvero, nel caso di un orario di lavoro superiore, sulla quota di retribuzione corrispondente a trenta ore settimanali.

L'importo della riduzione è riconosciuto per metà al datore di lavoro e per metà al lavoratore, a titolo di elemento distinto della retribuzione. Il lavoratore decide se destinare tale importo alla retribuzione ovvero ai versamenti previdenziali.

Per evitare aggiramenti della norma, si dispone il divieto, per un periodo non inferiore a 5 anni, della successiva **trasformazione dei rapporti di lavoro** dal tempo parziale volontario al tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro, ovvero presso società controllate o collegate.

### Disincentivi al lavoro straordinario

Un ulteriore obiettivo del legislatore proponente è quello di disincentivare il lavoro straordinario, secondo il modello tedesco. L'articolo 3 prevede così che l'orario normale di lavoro sia fissato a 38 ore e che non possano essere superate le **10 ore di lavoro** in una giornata o in un turno le 42 ore di media per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro.

Deve inoltre essere assicurato un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore. Viene poi esteso l'istituto del **riposo compensativo**, prevedendo che il lavoro straordinario non sia di preferenza monetizzato ma dia luogo a recuperi di ore nei 6 mesi successivi.

Le ore di lavoro straordinario per le quali non viene utilizzato, nel semestre, il riposo compensativo sono retribuite con un incremento del 50 per cento dell'aliquota ordinaria di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

Spetta ai **contratti collettivi** definire le modalità con cui i lavoratori usufruiscono dei riposi compensativi. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di lavoro nazionali, territoriali o aziendali che prevedono un orario normale di lavoro superiore ai nuovi limiti previsti.

Il maggior gettito derivante da tale maggiorazione contributiva finanzia i contratti di solidarietà espansivi e difensivi.

Alla retribuzione del lavoro straordinario non si applica l'imposta sostitutiva, prevista per i premi di produttività.

### Lavoro a tempo parziale nella PA

Infine, l'articolo 4 della proposta di legge introdurrebbe

il principio generale in base al quale i contratti a tempo parziale diventino la modalità ordinaria di assunzione nella pubblica amministrazione.

In particolare, si stabilisce che le **nuove assunzioni nella pubblica amministrazione** siano effettuate con contratti per un massimo di 30 ore settimanali, non aumentabili prima del decorso di 10 anni e a fronte di comprovate esigenze.

La contrattazione collettiva può stabilire regimi specifici di orario di lavoro in particolari settori di attività, mansioni e professioni, sulla base di comprovate esigenze.

Si prevede poi un **meccanismo premiale** per favorire l'adozione di contratti a tempo parziale anche tra i fornitori delle pubbliche amministrazioni inserendo, tra i criteri di valutazione degli affidamenti pubblici, un punteggio specifico laddove l'affidatario s'impegna a svolgere la commessa con personale assunto con un contratto di lavoro che preveda un orario non inferiore a venti né superiore a trenta ore settimanali.

### Considerazioni finali

Se il mantra dei prossimi anni potrebbe essere realmente "lavorare meno, per lavorare tutti", si può ragionevolmente pensare che il progetto di legge all'esame della Commissione lavoro colga nel segno?

Qualche dubbio lo si ha perché, se è vero che l'Italia non ha, finora, sviluppato una vera politica redistributiva del lavoro (come dimostrano anche le evidenze europee) come può questo scarso testo normativo rivelarsi sufficiente a risollevare le sorti dell'occupazione? Specialmente se si considera che la proposta di legge conta su una **copertura finanziaria** assicurata attraverso il blocco delle misure di pensionamento anticipato (cosiddetta «quota 100») e, quindi, a prescindere dalla "temporaneità" di tale copertura, è facile immaginare che su questo punto difficilmente si avrà un accordo nell'attuale maggioranza di governo.

D'altro canto, dubbi derivano anche dalla considerazione del fatto che l'obiettivo dell'incremento occupazionale non è stato adeguatamente perseguito neanche con gli **incentivi contributivi** alle assunzioni (in un quadro, è pur vero, di interventi piuttosto disorganico e sperimentale) hanno fallito visto che l'Italia è, ancora oggi, il fanalino di coda in Europa.

Da ultimo, una considerazione. Quest'anno termina il **periodo sperimentale** di vigenza del contratto di espansione. Si attendeva un allungamento dell'esperienza, attraverso il decreto legge "Milleproroghe", ma alla fine non si è concretizzata e, quindi - salvo sorprese - dal 2021 verrà quindi meno un'altra freccia all'arco delle (attese) politiche di espansione dell'occupazione.

## Lavoro e Previdenza

Da Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessionisti

## Emergenza Coronavirus: misure straordinarie a tutela degli studi professionali

Con il comunicato stampa del 10 marzo 2020 Confprofessionisti ci informa dell'intesa raggiunta con gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali, Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessionisti che varano una serie di misure straordinarie per tutelare i professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Sostegno al reddito, smart working e accesso al credito per garantire continuità al lavoro. Oltre quattro milioni di euro per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal Coronavirus.

Per tutti gli studi professionali interessati dall'emergenza sanitaria l'Ente bilaterale per gli studi professionali (**Ebipro**) ha varato una serie di **misure straordinarie** che mirano a erogare un contributo a **sostegno del reddito** e un rimborso spese per agevolare lo **smart working**. Inoltre, Ebipro ha definito un protocollo d'intesa con **Fidiprof**, il confidi degli studi professionali soggetto garante autorizzato dal Mediocredito Centrale, che riconosce un contributo per rilasciare garanzie su finanziamenti per investimenti o liquidità per 7,5 milioni di euro, con l'obiettivo di favorire l'**accesso al credito** dei liberi professionisti.

Il presidente di Confprofessionisti, **Gaetano Stella**, afferma che l'attività degli studi professionali si è drasticamente ridotta in molte aree, causando gravi rischi sulla tenuta economica e occupazionale. Le risorse finanziarie messe in campo in questa fase di emergenza sono certamente importanti ma si deve pensare anche a una fase post emergenza per rilanciare l'attività degli studi professionali.

Il presidente di Ebipro, **Leonardo Pascazio**, aggiunge che si è deciso di incrementare le **prestazioni a sostegno del reddito**, cui si aggiunge un contributo che andrà a integrare gli ammortizzatori sociali stanziati dal Governo e dalle Regioni. A queste misure si affianca anche un rimborso spese a favore dei datori di lavoro che mira ad agevolare lo **smart working** dei loro dipendenti.

Negli studi professionali il 90% della **forza lavoro** è composta da **donne** che devono conciliare gli impegni di lavoro con quelli della famiglia, aggravati ora dalla chiusura forzata delle scuole.

L'impegno di questi enti vuole dunque essere un aiuto concreto per lavoratori e liberi professionisti che subiranno gli **effetti negativi dell'emergenza** sanitaria su

**fatturato ed incassi.**

Le risorse messe a disposizione ammontano a oltre quattro milioni di euro, distribuiti su tre linee di intervento:

**Sostegno al reddito**

Il beneficio consiste in un contributo a sostegno della retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione dell'orario di lavoro. Allo studio intervenienti per integrare gli ammortizzatori sociali in deroga.

**Smart working**

Il decreto emanato dal Governo prevede la possibilità di attivare lo smart working per tutta la durata dell'emergenza. In questo ambito Ebipro per agevolare il lavoro a distanza interviene con un rimborso a favore del datore di lavoro per le **spese sostenute** nell'acquisto degli strumenti necessari come personal computer, monitor e stampanti. L'importo viene riconosciuto per ciascun lavoratore interessato.

**Accesso al credito**

Ebipro, attraverso Gestione Professionisti, ha stanziato un contributo a Fidiprof che potrà consentire l'accesso a finanziamenti per investimenti e **liquidità** per 7,5 milioni di euro a favore dei liberi professionisti che avranno così l'opportunità di accedere alle garanzie dello Stato, rilasciate dal Mediocredito Centrale, per far fronte alle **esigenze di credito** per tutta la durata dell'emergenza, ma anche per stimolare la ripresa delle attività degli studi post emergenza.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Entro il 31 marzo 2020

## Pensione di inabilità per malattie da esposizioni all'amianto: requisiti e modalità di accesso

Nella circolare n. 34 del 2020, l'INPS fornisce istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti sanitari, oltreché di quelli amministrativi e contributivi. La pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto-correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio

L'INPS, nella circolare n. 34 del 9 marzo 2020, fornisce le istruzioni in materia di riconoscimento della **pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto**.

#### Requisiti per i destinatari

Per conseguire la pensione di inabilità, gli interessati devono essere in possesso dei **requisiti sanitari**, oltreché di quelli **amministrativi**. Inoltre, il **requisito contributivo** si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, fermo restando che non deve essere stato utilizzando per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per i titolari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

#### I requisiti sanitari

La pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto-correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita **certificazione rilasciata dall'INAIL** ed allegata alla **domanda di certificazione del diritto al beneficio**.

Qualora la certificazione non sia allegata alla domanda, la Struttura territoriale INPS competente deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l'attestazione del requisito sanitario.

#### Domanda per l'accesso al beneficio

Il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa previsti. Le domande sono dunque accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità devono presentare all'INPS una domanda per il riconoscimento delle **condizioni per l'accesso al beneficio**. L'Istituto verifica la sussistenza dei **requisiti stabiliti** e più precisamente il riconoscimento da parte dell'INAIL di una patologia asbesto-correlata ed il requisito contributivo.

La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.

Per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'INPS **entro il 31 marzo 2020**.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro il 2020.

Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Contestualmente alla **presentazione della domanda** di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio i soggetti interessati possono presentare domanda di **accesso al beneficio** (domanda di pensione). Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 alla data di pubblicazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi previsti.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'Istituto provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento, tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità che non potrà comunque essere anteriore al 1° luglio 2019.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, circolare 09/03/2020, n. 34

### Lavoro e Previdenza

Dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro

## Coronavirus: come gestire aziende e studi professionali

I Consulenti del Lavoro, con la circolare del 6 marzo 2020, analizzano i provvedimenti contenuti nel decreto in vigore da oggi e gli strumenti previsti per la gestione del rapporto di lavoro, con illustrazione di procedure e formulari che consentano di affrontare l'emergenza sanitaria in corso.

Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così la possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati



di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile.

Arrivano dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro la sintesi e l'analisi dei **provvedimenti** del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020.

### Italia area unica "zona protetta"

Il c.d. **decreto "Io resto a casa"** viene esteso all'**intero territorio nazionale**. Precauzioni e comportamenti identici a prescindere dall'area geografica oltre al **divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici** o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda la limitazione agli spostamenti, il Presidente del Consiglio ha chiarito che sarà possibile circolare all'interno del **proprio comune** per recarsi non solo al lavoro, ma anche per fare la spesa, visitare esercizi commerciali o ristorativi che osservino la distanza interpersonale di un metro, per praticare sport in spazi aperti.

Per ciò che concerne le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone fisiche per **comprovate esigenze lavorative**, si chiarisce che:

- le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti nello specifico di **transfrontalieri** ed **autotrasportatori** salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus.

Il **trasporto delle merci** è considerata è considerato come un'esigenza lavorativa;

- è consentito l'esercizio delle **attività commerciali** a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.

Si conferma così la non eccezionalità dello svolgimento di una prestazione lavorativa che richiede la **necessità di recarsi sul posto di lavoro**, quando non sono applicabili le alternative previste di ferie e permessi e di lavoro agile. Le comprovate esigenze lavorative non devono necessariamente rivestire il carattere dell'eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite alle **ordinarie esigenze** richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa.

Il Ministero ha diffuso un **modello di autodichiarazione** utile che dovrà essere resa durante la verifica della legittimità dello spostamento.

La violazione delle disposizioni è punita con l'**arresto fino a tre mesi** o con l'**ammenda fino a 206 euro**.

All'interno della giustificabilità data dalle predette esigenze sono riconducibili le prestazioni lavorative di qualsiasi qualificazione, sia essa subordinata,

autonoma, autonomo-professionale.

Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così la possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **congedo ordinario** e di **ferie**, fermo restando il ricorso al **lavoro agile**.

### Lavoro agile in modalità emergenziale

Per potere legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale sarà necessario:

- fornire in modalità telematica, e-mail o Pec, al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa resa disponibile sul portale web dell'Inail;

- depositare la comunicazione obbligatoria e semplificata, con la possibilità di invio di un file massivo excel (formato xls), con i dati obbligatori richiesti dalla **procedura di comunicazione**, attraverso il portale ministeriale. La scadenza per la comunicazione andrà rispettata entro 5 giorni dall'avvio della prestazione, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro subordinato.

Vige la sanzione compresa fra 100 e 500 euro per ciascun lavoratore.

Si segnala che il governo ha promosso un'iniziativa secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar e piattaforme di call conference, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto.

Inoltre, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in **smart working**, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla **convenzione di tirocinio**.

Il portale telematico consentirà l'accesso con SPID o credenziali Cliclavoro.gov.it.

Una volta aggiornata l'anagrafica aziendale, selezionando l'opzione 'Compila', il portale proporrà il caricamento del file xls compilato. Portata a termine, la procedura di deposito non produce alcuna ricevuta.

Appare fortemente opportuno, inoltre, fornire una **informativa** pratica da inviare ai **lavoratori** coinvolti.

### Fruizione delle ferie

A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali come Cassa integrazione, FIS e Cassa in deroga, il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro



agile il **collocamento unilaterale in ferie**, con specifica comunicazione scritta, per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

Tutte le indicazioni in materia lavoristica sono naturalmente considerate valide per i lavoratori autonomi che gestiscono studi professionali, come tutte le precauzioni sull'igiene personale suggerite dalle Autorità ed il consiglio di evitare contatti fisici tra le persone.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Per la green economy

## LIFE+: aumentano le opportunità per le imprese. Per quali progetti?

di Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

Nuovi finanziamenti UE per il Green New Deal e l'economia verde. Ad aprile, inoltre, aprirà il nuovo bando LIFE rafforzato con lo stanziamento di oltre 100 milioni di euro per sostenere la realizzazione di 10 grandi progetti integrati in 9 Stati membri dell'Unione, con l'obiettivo finale di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Per le imprese, investire risorse nell'ambito del programma LIFE è un'importante opportunità, considerando che la misura raggiungerà i 5 miliardi di investimento complessivi. Sono particolarmente interessanti per le PMI e le grandi aziende i progetti relativi al sottoprogramma ambiente, che riceveranno un cofinanziamento fino al 55%.

La Commissione UE ha deciso di investire sulla questione ambientale e, in ambito di finanziamenti europei, rafforzando lo storico **programma LIFE**.

Il 17 di febbraio la Commissione ha annunciato il finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per il programma LIFE che andranno ad aumentarne la dotazione e finanzieranno dieci grandi progetti integrati in nove stati membri dell'Unione. Tutto ciò rientra nell'obiettivo di un'Europa a emissioni zero entro il 2050 e del cosiddetto **Green New Deal Europeo**.

In quest'ottica le discussioni sulla prossima programmazione europea si dovrebbero muovere nell'ottica di un consistente aumento del budget per il prossimo programma LIFE 2021-2027. L'aumento auspicato è di circa il 60% in più rispetto alla programmazione appena conclusa. Si passerà quindi da circa 3,4 miliardi di euro a 5,5 miliardi di euro. Agli inizi di aprile apriranno uno degli ultimi round di finanziamento per il Life+ 2014-2020.

Per le **aziende europee ed italiane** si aprono quindi enormi opportunità di **investire nell'economia verde** e in nuovi processi industriali più sostenibili.

### Green New Deal Europeo

L'Unione Europea ha l'obiettivo conclamato di raggiungere la **carbon neutrality** entro il 2050. Significa emettere meno biossido di carbonio ed eliminare dall'atmosfera quello emesso. Per farlo è necessario estendere ad altri settori il sistema di scambio di quote di emissione che già aiuta l'UE a ridurre le emissioni dei settori energetico e industriale.

**Leggi anche Green deal europeo: sono pronte le imprese per il nuovo piano di investimenti?**

Il Green New Deal si articolerà in obiettivi, tra questi abbiamo:

- diventare climaticamente neutri entro il 2050;
- proteggere vite umane, animali e piante riducendo l'inquinamento;
- aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel

campo delle tecnologie e dei prodotti puliti;

- contribuire a una transizione giusta e inclusiva;

All'interno di questi obiettivi ci saranno dei settori di intervento prioritari che riceveranno più finanziamenti in quanto ritenuti più adatti per raggiungere gli obiettivi della Commissione:

- **Clean Energy** - Opportunità per fonti di energia alternative e più pulite
- **Sustainable Industry** - Come garantire cicli di produzione più sostenibili e rispettosi dell'ambiente
- **Building and Renovating** - Necessità di un settore delle costruzioni più pulito
- **Sustainable Mobility** - Promuovere mezzi di trasporto più sostenibili
- **Biodiversity** - Misure per proteggere il nostro fragile ecosistema
- **Farm to Fork** - Come garantire una catena alimentare più sostenibile
- **Eliminating Pollution** - Misure per ridurre l'inquinamento in modo rapido ed efficace

Queste aree tematiche saranno discusse nei prossimi mesi nei quali si discuterà del budget europeo del prossimo settennato.

### Sostegno al programma LIFE

L'UE ha annunciato investimenti per **100 milioni di euro** in nuovi progetti finanziati per il programma LIFE. Il finanziamento sosterrà dieci progetti in nove stati membri stimolando la transizione verso un'economia verde, circolare e sostenibile.

I progetti integrati aiutano gli Stati membri a conformarsi alla legislazione dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono l'attuazione della normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su vasta scala territoriale, mobilitando fondi da altre fonti dell'UE, da attori nazionali e regionali e da investitori privati.

**I progetti finanziati** dall'UE e dai quali ci si aspetta

un effetto a cascata e di replicabilità, sono nei seguenti stati:

- Estonia: verrà sviluppato un sistema integrato tra la rete natura2000, le zone boschive e le zone agricole

- Irlanda:

- 1) viene sviluppato un sistema di protezione e potenziamento per le torbiere

- 2) verrà potenziato un sistema per migliorare la qualità e la gestione delle acque assieme ad agricoltori ed industriali

- Grecia: il finanziamento riguarderà il trattamento dei rifiuti verso una strategia di economia circolare

- Francia: ci saranno due progetti uno basato sull'adattamento ai cambiamenti naturali e l'altro legato ad un sistema finanziario basato sulla sostenibilità

- Cipro: il progetto riguarderà il management delle aree Natura2000

- Rep. Ceca e Slovacchia: il progetto riguarderà la diminuzione delle emissioni inquinanti

- Lituania: verrà implementato un progetto per la gestione delle acque naturali e la loro rivitalizzazione

Tutti questi progetti hanno un costo medio di circa dieci milioni di euro e hanno ricadute sulle PMI e sulle autorità locali. Pur essendo localizzati in aree geografiche precise ciò **non preclude** la partecipazione ad **azioni dei progetti** da parte di altre **aziende europee**, tra cui quelle italiane.

### Prossime scadenze LIFE+

All'incirca agli inizi del mese di aprile dovrebbe aprire il nuovo bando LIFE con scadenza a settembre 2020, tuttavia bisogna attendere l'uscita del bando per avere dettagli più precisi.

Il programma LIFE è suddiviso in due sottoprogrammi, uno per l'**ambiente** (che rappresenta il 75% della busta finanziaria complessiva) e uno per l'azione per il **clima** (che rappresentano il 25% della busta).

### Natura e biodiversità

Il sottoprogramma ambientale finanzia progetti di conservazione della natura in particolare nei settori della

biodiversità, degli habitat e delle specie. I progetti ricevono un **cofinanziamento** fino al **60%**, questo è molto utile per gli enti di conservazione.

### Ambiente ed efficienza delle risorse

LIFE cofinanzia progetti nel settore ambientale in particolare nei settori dell'aria, delle sostanze chimiche, dell'**economia verde e circolare**, degli incidenti industriali, della gestione marina e costiera, del rumore, del suolo, dei rifiuti, dell'acqua e dell'ambiente urbano.

Il programma prevede sovvenzioni d'azione per progetti pilota e dimostrativi per sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o di gestione. Esso riguarda inoltre lo sviluppo e la dimostrazione di **tecnologie innovative**, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e del diritto ambientale dell'UE, nonché le migliori pratiche e soluzioni.

La Commissione europea è particolarmente alla ricerca di tecnologie e soluzioni pronte per essere implementate in condizioni di prossimità del mercato, su scala industriale o commerciale, durante la durata del progetto. I progetti ricevono un **cofinanziamento** fino al **55%** e sono particolarmente interessanti per le **PMI** e le **grandi aziende**.

### Progetti tradizionali azione per il clima

Il sottoprogramma per l'azione per il clima sostiene progetti nei settori delle **energie rinnovabili**, dell'efficienza energetica, dell'**agricoltura**, dell'uso del suolo e della gestione delle torbiere. Inoltre, cofinanzia progetti nei settori della resilienza alla scarsità idrica, alla siccità, agli incendi boschivi o alle inondazioni, alle tecnologie adattative per i settori economici e alla salvaguardia delle risorse naturali.

Il sottoprogramma promuove inoltre la **condivisione delle conoscenze e approcci integrati**, come per le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e i piani d'azione a livello locale, regionale o nazionale. I progetti ricevono un cofinanziamento fino al **55%** e risultano fattibili per PMI e grandi aziende.

## Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## Sostegno della lettura: previsti sconti al dettaglio e credito d'imposta agli esercenti

Entrerà in vigore il 25 marzo 2020 la legge recante le disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Tra le altre misure la legge dispone che la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, sia consentita con uno sconto fino al cinque per cento del prezzo apposto che può essere elevato fino al quindici per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. Inoltre incrementa di 3.250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d'imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo 2020, la legge n. 15 del 13 febbraio 2020 recante "Disposizioni per la **promozione e il sostegno della lettura**".

### Sconti applicabili al dettaglio

In particolare al fine di contribuire allo **sviluppo del settore librario**, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di **pratiche limitative della concorrenza**, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale, la legge dispone che la **vendita di libri ai consumatori finali**, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al **cinque per cento del prezzo apposto** che può essere elevato fino al **quindici per cento** per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet, mentre non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, per ciascun marchio editoriale, per un solo mese all'anno, ad eccezione del mese di dicembre, potrà essere stabilito che le case editrici possano offrire sul prezzo di vendita dei propri libri con uno sconto maggiore, ma comunque non superiore al **venti per cento** del prezzo apposto.

### Incentivi fiscali per le librerie

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri è stata incrementata **di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020** la dotazione prevista per il ricorso al **credito d'imposta**.

Tale credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

### Entrata in vigore

La legge entrerà in vigore il 25 marzo 2020, ma le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2020**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Legge 13/02/2020, n. 15

Impresa  
Clausole MAC

## Operazioni societarie: legittimo il recesso dalle acquisizioni per l'effetto "Coronavirus"

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

L'effetto Coronavirus si amplifica fino a coinvolgere le operazioni di fusione e scissione - M&A, Mergers and acquisitions - già pianificate o addirittura in corso. Le imprese coinvolte potrebbero decidere infatti di invocare le "material adverse change" - MAC, cioè le clausole contrattuali che consentirebbero di fare dietro front dalle operazioni, con possibili e gravi impatti negativi sulle aziende. Anche se si tratterebbe di una eventualità - per alcuni, remota - diversi casi si sarebbero già presentati in Cina dove sono sorte delle controversie a seguito della richiesta di società cinesi di ricorrere a tali clausole per recedere dai contratti.

L'emergenza generata dal **Coronavirus** ha un forte impatto anche sui sistemi economici che accusano il contraccolpo generato dalla sospensione, interruzione, di tante attività produttive, a seguito delle misure di contenimento decise dai governanti.

Accanto al picco delle borse, del crollo del prezzo del petrolio, degli effetti devastanti sul turismo (almeno per quello in Italia) e su tanti altri settori economici, un altro elemento esplosivo potrebbe aggiungersi a questo già cocktail indigesto alle aziende, e cioè la possibilità che nell'ambito delle **grandi operazioni di fusioni e acquisizioni** (M&A, Mergers and acquisitions) o di accordi di collaborazione (Joint Venture) già programmati per questi primi mesi del 2020 se non addirittura già partiti, le società possano decidere di invocare le "**material adverse change**" (MAC), cioè le clausole di forza maggiore per recedere.

Si tratta per qualcuno di una eventualità remota, anche perché, nella storia recente, nemmeno all'indomani dell'attacco alle Torri gemelle del 2001 ci sono state società che si sono avvalse di tale possibilità. Ma forse, adesso, la situazione è diversa e, per certi aspetti, più grave. Ed è certo che il dietro front sui deal prossimi alla chiusura potrebbe avere impatti sulle aziende e sui lavoratori di non poco conto.

Consulta il Dossier [Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti](#)

### Operazioni M&A e clausole di forza maggiore

Quando parliamo di M&A, cioè di fusioni e acquisizioni, ci troviamo in un ramo del corporate finance: un'operazione di Merger mira alla fusione di due società che insieme avrebbero (nelle attese) un rendimento maggiore, consentendo di creare una base più solida per gli affari, mentre per l'acquisizione è l'acquisizione di una società da parte di un'altra la quale ritiene, dopo un'attenta analisi preliminare, che tale operazione porterà a delle sinergie importanti per la propria crescita.

Ebbene i contratti di M&A sono particolarmente

sensibili ai **mutamenti delle condizioni di mercato**, circostanza che nell'attuale situazione genera un clima di grande incertezza.

Un allarme in tal senso lo si può cogliere leggendo il report di un importante studio legale internazionale dal titolo "Impact of the Coronavirus outbreak on International Trade Involving China" (17 febbraio 2020).

Secondo l'analisi dello studio, a seguito dell'epidemia di Coronavirus, le aziende potrebbero decidere di azionare le "clausole di forza maggiore" (force majeure) inserite nei **contratti internazionali**.

Il riferimento è alle "material adverse change" (Mac) eventualmente inserite in accordi di **acquisto di quote** o **joint venture**. Ma sotto tale profilo, la qualificazione del nuovo Coronavirus quale "evento di forza maggiore" e se una parte contrattuale possa invocare con successo la clausola di "forza maggiore" dipenderebbe dalla formulazione esatta della clausola stessa e dalla legge applicabile ai contratti.

I primi casi si sarebbero presentati in **Cina** laddove sarebbero sorte delle controversie a seguito della richiesta di società cinesi di ricorrere alle clausole di forza maggiore per **recedere dai contratti**.

Ad analoghe conclusioni è giunto uno studio legale americano, con il suo memorandum "Coronavirus/COVID-19: Implications for Commercial and Financial Contracts" (26 febbraio 2020): alcune aziende stanno affermando che l'epidemia costituisce un evento di forza maggiore o fa da **causa di giustificazione** per la **mancata esecuzione** nell'ambito di **contratti commerciali**.

Lo studio sta fornendo consulenza ai clienti su numerose questioni legali relative all'epidemia, come la corretta divulgazione da parte delle società pubbliche dell'impatto dell'epidemia sulla società. Inoltre, le aziende che stanno negoziando accordi commerciali oggi dovrebbero considerare in modo proattivo l'allocation appropriata del rischio e le conseguenze di un



ulteriore deterioramento delle attività derivante dall'epidemia di Coronavirus.

### Un caso in Italia

Un caso italiano segnalato sul suo sito istituzionale dall'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) è quello che riguarda una importante azienda del **settore dei viaggi online** e che dopo aver acquisito altre società sarebbe adesso in trattativa con il fondo scandinavo di private equity Triton che avrebbe voluto divenirne un investitore, con il coinvolgimento di diverse banche d'affari: sembrerebbe che alcune difficoltà a trovare finanziamenti bancari dipenderebbero proprio dal Coronavirus

inteso in questa circostanza come **clausola Mac**.

### Considerazioni conclusive

In sintesi, le società possono, tramite i loro studi legali, invocare le clausole MAC e uscire dagli accordi?

In questo scenario non ancora stabilizzato, le banche e gli studi legali internazionali, ne possiamo essere certi, guarderanno con attenzione a quanto sta avvenendo in **Asia**, alle liti intraprese e alle richieste avanzate dalle società, situazione che potrà sicuramente costituire un **punto di riferimento** anche per l'**Europa**, a seguito di quella che sarà l'evolversi delle vicende epidemiologiche.

## Impresa

Dalla Commissione Europea

## Nuova strategia industriale: Europa verde, digitale e competitiva a livello mondiale

La Commissione Europea ha presentato una nuova strategia per aiutare l'industria europea a guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership digitale al fine di rafforzare la competitività dell'Europa e la sua autonomia strategica. Un'attenzione particolare è rivolta al consolidamento di un mercato unico che: stimoli la concorrenza e gli scambi all'interno dell'UE; offra ai cittadini dell'UE una scelta più ampia di beni e servizi; crei più opportunità occupazionali e imprenditoriali; fornisca alle imprese europee la leva di cui hanno bisogno per imporsi come leader a livello mondiale.

Con un comunicato stampa del 10 marzo 2020 la Commissione Europea informa che ha presentato una nuova strategia per aiutare l'industria europea a guidare la duplice transizione verso la **neutralità climatica** e verso la **leadership digitale** al fine di rafforzare la competitività dell'Europa e la sua autonomia strategica.

Il pacchetto di iniziative definisce una serie di azioni a sostegno di tutti gli operatori dell'industria europea, precisamente:

- grandi e piccole imprese,
- start-up innovative,
- centri di ricerca,
- prestatori di servizi,
- fornitori,
- parti sociali.

In particolare la strategia dedicata per le piccole e medie imprese (PMI) mira a **ridurre gli oneri burocratici** e ad aiutare le numerose PMI europee a operare in tutto il mercato unico e oltre, ad accedere ai finanziamenti e a contribuire a guidare la transizione verde e digitale.

**Ursula von der Leyen**, presidente della Commissione europea, ha dichiarato che "L'industria europea è il motore della crescita e della prosperità in Europa. Un motore che dà il massimo quando alimentato dagli elementi che ne costituiscono la forza: i cittadini e le loro idee, talenti, diversità e spirito imprenditoriale. La sua importanza è ancora più grande in un momento in cui l'Europa si appresta a realizzare la sua ambiziosa transizione verde e digitale in un mondo più instabile e imprevedibile. L'industria europea ha tutto quello che

serve per spianare la strada e faremo il possibile per sostenerla".

**Thierry Breton**, commissario per il Mercato interno, ha dichiarato che "L'industria europea è la più forte del mondo. Le nostre imprese, grandi e piccole, creano occupazione e prosperità e garantiscono la nostra autonomia strategica. Per gestire la transizione verde e digitale e per evitare le dipendenze esterne nel nuovo contesto geopolitico è necessario un mutamento radicale, che deve iniziare ora."

Di seguito sono indicate le iniziative comprese nel pacchetto sulla politica industriale.

### Nuova strategia industriale

La nuova strategia industriale contribuirà a realizzare tre priorità fondamentali:

- mantenere la **competitività** mondiale dell'industria europea,
  - garantire condizioni di **parità**, a livello nazionale e mondiale,
  - rendere l'Europa **climaticamente neutra** entro il 2050 e plasmare il futuro digitale dell'Europa.
- La strategia definisce i principali motori della trasformazione industriale dell'Europa e propone una serie completa di azioni future, tra cui:
- un piano di azione sulla proprietà intellettuale volto a difendere la sovranità tecnologica, a promuovere condizioni di parità a livello mondiale, a lottare meglio contro il furto di proprietà intellettuale e ad adattare il quadro giuridico alla transizione verde e digitale;
  - il riesame delle norme dell'UE in **materia di concorrenza**, compresa la valutazione in corso del controllo delle concentrazioni e del controllo dell'adeguatezza degli orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di garantire che le nostre norme siano adeguate per un'economia in rapida mutazione, sempre più digitale e che deve diventare più verde e più circolare;
  - l'adozione, entro la metà del 2020, di un **libro bianco** per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico e affrontare il problema dell'accesso di soggetti esteri agli appalti pubblici e ai finanziamenti dell'UE;
  - l'adozione di misure complessive per modernizzare e **decarbonizzare** le industrie ad alta intensità energetica, per sostenere le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, per promuovere l'efficienza energetica e garantire un approvvigionamento sufficiente e costante di energia a basse emissioni di carbonio a prezzi competitivi;
  - l'autonomia industriale e strategica dell'Europa garantendo **l'approvvigionamento di materie prime** essenziali, mediante un piano di azione per le materie prime essenziali e prodotti farmaceutici, sulla base di

una nuova strategia farmaceutica dell'UE, e sostenendo lo **sviluppo di infrastrutture digitali** strategiche e di tecnologie abilitanti fondamentali;

- l'alleanza per l'**idrogeno pulito**, per accelerare la decarbonizzazione dell'industria e mantenere la leadership industriale, seguita da un'alleanza per industrie a basse emissioni di carbonio e un'alleanza su cloud e piattaforme industriali e sulle materie prime.

Il piano prevede inoltre l'emanazione di ulteriori norme e orientamenti in materia di appalti pubblici verdi e una rinnovata attenzione all'innovazione, agli investimenti e alle competenze.

La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con un forum industriale aperto e inclusivo composto da rappresentanti dell'industria, tra cui PMI, grandi imprese, parti sociali, ricercatori, nonché gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

### Nuova strategia per le PMI

E' chiaro ormai che le PMI hanno un ruolo chiave nel tessuto industriale europeo, in effetti forniscono i due terzi dei posti di lavoro e sono essenziali per il successo del nuovo approccio industriale.

La Commissione prevede di:

- potenziare la rete europea delle imprese con l'ausilio di appositi consulenti in materia di sostenibilità;
- espandere i poli dell'innovazione digitale a tutte le regioni d'Europa per aiutare le PMI a integrare le innovazioni digitali;
- offrire possibilità di volontariato e formazione nelle tecnologie digitali.

Per facilitare l'attività delle PMI nel mercato unico e oltre, la Commissione propone azioni volte a eliminare gli ostacoli normativi e pratici all'attività imprenditoriale o all'espansione e in particolare azioni volte ad accrescere gli sforzi per garantire la **tempestività dei pagamenti**, anche mediante meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Tra le altre misure, in tema di investimenti la Commissione sosterrà un Fondo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI nell'ambito della finestra per le PMI di **InvestEU** e rafforzerà l'**imprenditoria femminile** stimolando gli investimenti nelle imprese e nei fondi diretti da donne.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri a istituire sportelli unici per l'assistenza alle imprese.

### Mercato unico

La più grande ambizione dell'Europa è comunque quella di creare al suo interno un **mercato unico** che:

- stimoli la concorrenza e gli scambi all'interno dell'UE;
- offra ai cittadini dell'UE una scelta più ampia di beni

e servizi;

- crei più opportunità occupazionali e imprenditoriali;
- fornisca alle imprese europee la leva di cui hanno bisogno per imporsi come leader a livello mondiale.

Esistono ancora **barriere** che impediscono agli europei di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico tra cui: norme nazionali restrittive e complesse, capacità amministrative limitate, recepimento imperfetto delle norme dell'UE e loro inadeguata applicazione.

Per rimuovere queste barriere, la Commissione adotterà un piano di azione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico, al fine di rimuovere gli ostacoli dovuti alla violazione del diritto dell'UE. Il piano di azione si basa su un rinnovato partenariato tra gli Stati membri e la Commissione nella loro responsabilità condivisa di garantire che le norme del mercato unico siano applicate correttamente e rispettate.

*A cura della Redazione*

### Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

## Bancarotta fraudolenta, anche l'operazione di fusione è una condotta distrattiva

In tema di reati fallimentari, anche l'operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna delle predette imprese non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, da una valutazione ex ante ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione per la società poi fallita. Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9398 depositata il 10 marzo 2020.

Un amministratore di una società era indagato per aver commesso plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, che avevano condotto l'ente amministrato al fallimento. In particolare, secondo gli inquirenti, era risultata determinante la fusione con una società, in quanto aveva, di fatto, determinato la sottrazione della garanzia relativa al soddisfacimento dei creditori. Per tale motivo, veniva attinto dall'ordinanza del GIP, con la quale veniva ristretto agli arresti domiciliari. Avverso l'indicato provvedimento la difesa avanzava in primo luogo una richiesta di riesame, che veniva disattesa dal Tribunale competente e, in secondo luogo proposto ricorso in Cassazione, ove fra i vari motivi era rappresentata

l'erroneo inquadramento dell'operazione straordinaria di fusione all'interno della condotta del reato di bancarotta cui all'art. 216, della Legge Fallimentare.

### La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9398 depositata il 10 marzo 2020, ha accolto in parte il ricorso dell'amministratore disponendo così l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In particolare, i giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento formatosi sul punto, hanno asserito che qualunque operazione societaria può assumere valenza distrattiva o dissipativa, sia nelle ipotesi in cui non si configurino i correlati incrementi patrimoniali od economici in favore della disponente; sia in quelle ove l'operazione stessa avviene al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (ex multis Cass. 1984/2019). Inoltre, prosegue la Corte, non occorre accertare il nesso di causalità tra le condotte contestate in quanto è sufficiente che l'agente abbia cagionato il mero depauperamento della società amministrata, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Lo stesso dicasi per l'elemento soggettivo, in quanto è richiesta la mera rappresentazione e volizione dell'evento criminoso. Pertanto la dichiarazione di fallimento di una delle società confluite nella fusione è idonea a determinare la punibilità delle condotte, ma alla sola condizione dell'effettivo riscontro dell'effetto depressivo determinato. Nel caso di specie, la sola operazione di fusione per unione della fallita con un altro ente era stata ritenuta sufficiente ai fini della realizzazione del reato contestato, senza verificare la concreta pericolosità della stessa. Da qui l'accoglimento del ricorso.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.